

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 agosto 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997, n. 27.

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1997, n. 28.

Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo Pag. 2

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1997, n. 12.

Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto e le riforme istituzionali Pag. 5

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1997, n. 13.

Rinvio della consultazione elettorale amministrativa della primavera 1997 Pag. 5

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1997, n. 20.

Norme per l'assegnazione, la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei canoni di locazione Pag. 6

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1997, n. 15.

Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale Pag. 18

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 gennaio 1997, n. 2-46/Leg.

Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, e s.m. - modifica regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco approvato con D.P.G.P. 24 giugno 1994, n. 7-5/Leg.

Pag. 26

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997, n. 9.

Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi.

Pag. 28

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1997, n. 10.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 settembre 1996, n. 31, ad oggetto: «Istituzione del servizio fitosanitario regionale» Pag. 29

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997, n. 27.

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 21 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle altre sanzioni amministrative in materia attribuite alla Regione o ad essa delegate dallo Stato.

Art. 2.

Principi generali

1. L'attribuzione di funzioni di amministrazione attiva alle province e ai comuni comprende anche le potestà sanatorie e connesse.

2. In casi particolari, motivati da eccezionali esigenze, quando le funzioni di amministrazione attiva sono esercitate dalla regione ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 19 luglio 1995, n. 77 per le attività istruttorie relative alla loro applicazione la regione può avvalersi degli enti locali di cui alla L.R. n. 77/1995, secondo la procedura dettata dall'art. 9, comma 4 della medesima L.R. n. 77/1995.

3. Restano comunque di competenza regionale le potestà sanzionatorie relative alle infrazioni amministrative ascrivibili agli enti di cui ai precedenti commi.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative spettano all'ente competente alla loro applicazione.

5. Le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni non sono soggette a vincolo di destinazione.

Art. 3.

Delega transitoria di funzioni

1. In attesa del complessivo riordino delle funzioni, da effettuarsi a norma dell'art. 2 della L.R. n. 77/1995, le potestà sanzionatorie di cui alle successive lettere a) e b), esercitate dalla regione ai sensi della legislazione vigente, sono delegate secondo la seguente ripartizione:

a) alle province sono delegate le potestà sanzionatorie di cui alle L.R. 27 giugno 1994, n. 48, «Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore»; e L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, art. 37, come integrato dall'art. 1 della L.R. 13 aprile 1995, n. 59 concernente le violazioni del sistema regionale delle aree protette;

b) ai comuni sono delegate le potestà sanzionatorie di cui alle leggi regionali:

1) L.R. 4 maggio 1989, n. 25 «Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale»;

2) L.R. 21 dicembre 1992, n. 58 «Norme in materia di vigilanza e controllo igienico, sanitario e annonario dei prodotti ittici»;

3) L.R. 6 settembre 1993, n. 67 «Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio»;

4) L.R. 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo»;

5) L.R. 18 aprile 1995, n. 69 «Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura».

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle potestà sanzionatorie di cui al comma 1 sono introitate direttamente dagli enti ivi indicati, rimanendo acquisiti ai rispettivi bilanci a titolo di finanziamento delle funzioni delegate.

Art. 4.

Applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano per le violazioni connesse successivamente alla sua entrata in vigore.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge dalla Regione Toscana.

Firenze, 10 aprile 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'11 marzo 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 aprile 1997.

97R0428

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1997, n. 28.

Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 21 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le attività di promozione economica realizzate dalla regione in favore delle risorse produttive toscane nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo. In particolare:

a) definisce le finalità ed i contenuti delle attività di promozione economica;

b) stabilisce le procedure di programmazione delle attività di promozione economica;

c) disciplina le procedure amministrative relative alla realizzazione delle attività di promozione economica;

d) stabilisce le procedure di coordinamento delle attività di promozione economica realizzate dalla regione con quelle degli altri soggetti pubblici operanti a livello locale, nazionale e dell'Unione europea.

2. Per la definizione di piccola e media impresa industriale, si applicano i criteri stabiliti dall'ordinamento vigente.

3. L'attività di promozione economica è coordinata con le iniziative in favore della cultura e dell'ambiente, ai fini del raggiungimento di una maggiore integrazione fra i settori.

4. La regione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento, opera al fine di instaurare costanti rapporti di collaborazione con regioni di altri Paesi esteri, finalizzati allo sviluppo della promozione economica.

Art. 2.

Attività di promozione economica

1. L'attività di promozione economica costituisce uno strumento di intervento per lo sviluppo dell'economia regionale. In particolare, essa si realizza attraverso:

a) la promozione dell'immagine complessiva delle risorse produttive e turistiche della Toscana in collegamento con la cultura e l'ambiente;

b) la promozione dei settori dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale, del turismo e dell'agricoltura;

c) la promozione degli investimenti, nazionali ed esteri, nel territorio regionale;

d) la promozione delle risorse produttive e turistiche della Toscana nei processi di internazionalizzazione dell'economia regionale;

e) la promozione di servizi reali e di attività di terziario, sia nella fase dello sviluppo che dell'offerta, funzionali alla commercializzazione dei prodotti toscani nei mercati interno ed internazionali, all'incremento dei flussi turistici verso la Toscana ed all'internazionalizzazione dell'economia regionale

Art. 3.

Modalità della promozione

1. La regione persegue il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 2, attraverso:

a) l'organizzazione e la gestione diretta di attività di promozione economica; l'azione diretta si esplica prevalentemente per la promozione dell'immagine complessiva delle risorse produttive toscane, secondo le procedure amministrative di cui all'art. 9;

b) la partecipazione a progetti di promozione economica degli altri soggetti pubblici operanti a livello locale e nazionale; •

c) la partecipazione a progetti di promozione economica proposti da soggetti terzi individuati con le modalità di cui all'art. 10;

d) la realizzazione delle attività di promozione economica previste negli atti di programmazione regionale derivanti da azioni attivate dall'Unione europea.

TITOLO II

IL PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4.

Il Piano triennale della promozione economica

1. Le attività di promozione economica realizzate dalla regione sono disciplinate da un Piano triennale approvato dal Consiglio regionale sulla base degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo.

2. Il Piano triennale della promozione economica è approvato entro il mese di maggio dell'anno precedente al triennio di riferimento, ha scorrevolezza annuale e può essere aggiornato nel corso del periodo di validità.

3. Il Piano triennale contiene le determinazioni progettuali relative alle attività di promozione economica. Il Piano costituisce altresì la sintesi del coordinamento delle attività di promozione economica di cui agli articoli 7 e 8.

4. Il Piano triennale individua:

a) gli scenari macroeconomici di riferimento, gli obiettivi generali dell'attività di promozione economica da perseguire anche attraverso l'integrazione fra i diversi settori produttivi e di terziario e la valorizzazione delle potenzialità del sistema ambientale, culturale e produttivo della Toscana, secondo metodologie di rete;

b) gli obiettivi specifici dell'attività di promozione economica riferiti ai settori produttivi dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale, dell'agricoltura e del turismo;

c) le tipologie di azioni gestite direttamente dalla Regione;

d) le tipologie di azioni da ammettere a cofinanziamento;

e) le indicazioni di finanziamento relative ad ogni singola tipologia;

f) i criteri per la selezione dei progetti da ammettere a cofinanziamento ivi comprese le modalità di composizione, di costituzione e di funzionamento di un Comitato tecnico per la valutazione dei progetti stessi;

g) gli strumenti ed i tempi di realizzazione degli interventi;

h) le strategie di finanziamento delle attività ed i criteri di compartecipazione finanziaria dei soggetti privati alle attività di promozione economica gestite direttamente dalla regione;

i) le modalità e gli strumenti per la valutazione dell'efficacia dei risultati conseguiti.

5. Il Piano triennale individua, altresì, i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale un'informazione completa sui risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi previsti nel Programma annuale di cui all'art. 5, così da consentire una valutazione dell'efficacia dei risultati stessi.

6. Le determinazioni del Piano triennale costituiscono direttiva consultare alla Giunta regionale per la redazione del Programma annuale di cui all'art. 5.

Art. 5.

Programma annuale delle attività di promozione economica

1. La Giunta regionale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, entro i termini stabiliti dalla legislazione in materia di coordinamento e di intesa con le competenti autorità nazionali, il Programma annuale delle attività di promozione economica dell'anno successivo in attuazione ed in conformità con il Piano triennale di cui all'art. 4. La Giunta regionale invia copia del Programma annuale al Consiglio regionale.

Art. 6.

Gli strumenti di partecipazione

1. Per la definizione della proposta di Piano triennale della promozione economica e del relativo Programma annuale delle attività, ed in relazione alle loro specifiche finalità, la Giunta regionale attiva le consultazioni con soggetti pubblici e privati con le loro organizzazioni rappresentative.

2. Le province sono chiamate dalla Giunta regionale a partecipare alla predisposizione della proposta di Piano triennale della promozione economica e del Programma annuale delle attività, per gli aspetti attinenti alle risorse turistiche, tenendo conto delle eventuali proposte delle aziende di promozione turistica, dei comuni e delle Comunità Montane.

3. La Giunta regionale, ai fini dell'elaborazione della proposta di Piano triennale della promozione economica e del Programma annuale delle attività per gli aspetti attinenti all'artigianato, alla piccola e media impresa industriale e all'agricoltura, acquisisce il parere del Comitato di coordinamento delle attività promozionali della Toscana, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49 «Regolamento riguardante lo Statuto dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero».

TITOLO III IL PROCEDIMENTO DI COORDINAMENTO

Art. 7.

Coordinamento nazionale

1. L'attività di promozione economica della regione ed in particolare quella relativa ai mercati esteri è coordinata con quella degli altri soggetti pubblici operanti a livello nazionale. A tal fine, la Regione:

- a) concorre alla programmazione delle attività di promozione economica di competenza statale;
- b) elabora i propri piani e programmi di promozione economica sulla base degli atti di indirizzo e di coordinamento del Governo;
- c) attiva collaborazioni ed intese con le altre regioni italiane ed europee;
- d) attiva le opportune intese al fine di promuovere la collaborazione con il Ministero del Commercio con l'Estero e con altri soggetti per la costituzione di ambiti organizzativi regionali destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali d'impresa.

Art. 8.

Coordinamento locale

1. L'attività di promozione economica della regione è coordinata con quella degli altri soggetti pubblici operanti a livello locale. Il Piano triennale della promozione economica di cui all'art. 4 costituisce la sintesi del coordinamento e l'attuazione dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

TITOLO IV

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 9.

Iniziativa a gestione diretta

1. La Giunta regionale realizza le iniziative a gestione diretta previste nel programma annuale di cui all'art. 5, secondo le seguenti modalità:

- a) per le iniziative che riguardano i mercati esteri avvalendosi, di norma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994, dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) e dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo (E.N.I.T.), sia per il coordinamento tecnico-operativo che per l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari;
- b) per le iniziative che si svolgono in Italia mediante l'acquisizione di beni e servizi, secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- c) per le iniziative di promozione dell'immagine complessiva delle risorse produttive e turistiche della Toscana realizzate tramite apposite campagne promo-pubblicitarie si applica la legge regionale 2 maggio 1985, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla compartecipazione finanziaria dei soggetti terzi ed alla cessione del marchio della Regione Toscana;
- d) per le iniziative relative alla partecipazione della regione a progetti di promozione economica di altri soggetti pubblici operanti a livello locale e nazionale, la Giunta regionale definisce le modalità di realizzazione mediante specifici accordi o atti convenzionali.

2. Per la realizzazione delle iniziative a gestione diretta di promozione turistica, la Giunta regionale può avvalersi delle aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9, «Organizzazione turistica della Regione Toscana».

Art. 10.

Partecipazione ad iniziative proposte da soggetti terzi

1. La Giunta regionale cofinanzia la realizzazione di progetti di promozione economica proposti da soggetti terzi.
2. Tali progetti sono definiti nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa comunitaria.

3. Per il settore dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo, sono ammessi i progetti per i quali la quota di cofinanziamento espresso in equivalente sovvenzione netta nel triennio, per ogni singolo beneficiario, non superi gli importi «de minimis» definiti dalla disciplina comunitaria.

4. Per il settore agroalimentare, la Giunta regionale, ai sensi della legge 29 novembre 1996, n. 91, notifica alla Commissione europea il Programma annuale di cui all'art. 5 della presente legge, che costituisce il documento unico di riferimento in ordine alle disposizioni degli articoli 92 e 93 del Trattato della Comunità europea.

5. La Giunta regionale, inoltre, può partecipare alla realizzazione di progetti di promozione economica, proposti da soggetti terzi, sotto forma di servizi di assistenza, consulenza e ricerca nei settori produttivi interessati i cui risultati sono messi a disposizione della generalità del settore.

6. Il Piano triennale di cui all'art. 4 definisce i criteri generali di selezione dei progetti da attuarsi attraverso appositi bandi pubblici che devono, in particolare, prevedere la definizione e la regolamentazione dei rapporti fra la Giunta regionale ed i soggetti ammessi a cofinanziamento.

7. I bandi di cui al comma 6 sono approvati dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di esecutività del Piano triennale di cui all'art. 4. La selezione dei progetti da ammettere a cofinanziamento è effettuata dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera f).

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 11.

Finanziamento delle attività

1. Il Programma annuale delle attività di promozione economica di cui all'art. 5 dispone delle risorse finanziarie dell'anno di riferimento, nei limiti delle disponibilità assegnate dal bilancio regionale.

2. Gli introiti derivanti dall'esercizio delle attività di cui alla presente legge concorrono a costituire la disponibilità di risorse utilizzabili per la stessa attività.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la legge regionale 30 maggio 1974, n. 27 «Attività promozionale della regione e contributi agli enti locali e agli operatori economici per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni»;
- b) la legge regionale 20 agosto 1984, n. 55 «Iniziativa di spesa per lo svolgimento di attività promozionali in Italia e all'estero, attività di pubbliche relazioni e convegnistica»;
- c) i commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 5 e l'art. 6 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9 «Organizzazione turistica della Regione Toscana».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 aprile 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'11 marzo 1997 ed è stata approvata dal Commissario del Governo il 7 aprile 1997.

97R0429

REGIONE SICILIA**LEGGE REGIONALE 11 aprile 1997, n. 12.**

Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto e le riforme istituzionali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, n. 19 del 14 aprile 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare con il compito di elaborare, entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento, proposte relative alla riforma costituzionale dello Stato ed alla definizione dei contenuti dell'autonomia costituzionale della Sicilia, salvaguardandone la specialità.

2. La Commissione elaborerà una proposta organica di nuovo Statuto speciale. Può essere oggetto dei lavori della Commissione ogni altro argomento utile al conseguimento delle finalità del presente articolo ed al rafforzamento dell'autonomia della Sicilia.

3. La Commissione ha il compito di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili ad elaborare studi nelle materie di cui ai commi precedenti, promuovendo, nello svolgimento della propria attività, la più ampia consultazione dei poteri locali, delle categorie, delle formazioni sociali e degli organismi culturali e di ricerca.

Art. 2.

1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente dell'Assemblea ed è composta da un numero di deputati tale da garantire la presenza di tutti i Gruppi parlamentari ed, al contempo, per quanto possibile, il rapporto proporzionale fra gli stessi esistente in Assemblea.

Art. 3.

1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno il Presidente, due Vicepresidenti ed un Segretario.

2. Per quanto non previsto, si applicano le norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana relative alle Commissioni legislative permanenti.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 aprile 1997.

PROVENZANO

97R0359

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1997, n. 13.

Rinvio della consultazione elettorale amministrativa della primavera 1997.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, n. 19 del 14 aprile 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le consultazioni amministrative per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni, che si sarebbero dovute svolgere in una tornata elettorale da tenersi in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 30 giugno 1997, sono rinviate a una tornata elettorale svolgersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre 1997.

2. Le consultazioni amministrative per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e della provincia regionale di Catania, già tenutesi nella tornata elettorale straordinaria del 30 gennaio 1994, si svolgeranno in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 30 giugno 1998.

Art. 2.

1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa che preveda una modifica del sistema elettorale per il rinnovo degli organi di amministrazione dei comuni e delle province regionali.

Art. 3.

1. All'articolo 8 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

«2. I Consigli di quartiere attualmente in carica sono prorogati sino all'elezione di cui al comma precedente».

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 aprile 1997.

PROVENZANO

Assessore regionale per gli enti locali
BURGARETTA APARO

97R0360

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1997, n. 20.

Norme per l'assegnazione, la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei canoni di locazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22 del 24 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge detta norme per disciplinare l'assegnazione, la gestione e la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella regione Basilicata, nonché le modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

TITOLO

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 2.

Ambito di applicazione della legge

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per e finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Le norme della presente legge si applicano, altresì, alle case parcheggio ed ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati ed idonei alla residenza permanente.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

- a) realizzati, recuperati o acquisiti dalle cooperative edilizie per i propri soci;

- b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

- c) di servizio e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

- d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della regione per le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

4. Sono esclusi, limitatamente all'osservanza dei criteri relativi all'assegnazione, dall'applicazione della presente legge gli alloggi acquistati o realizzati dai comuni terremotati con mutuo presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge n. 219/1981. Tali alloggi, accertata, da parte del comune, l'agibilità di quelli occupati al momento del sisma dagli assegnatari ovvero cessata l'emergenza abitativa derivante dal sisma, saranno assegnati secondo le procedure previste dalla presente legge.

5. Gli alloggi non più idonei per vetustà, per inadeguatezza tipologica e per ubicazione ad essere assegnati come residenza permanente, possono essere temporaneamente sottratti all'assegnazione, mediante deliberazione adottata dall'Ente Gestore, su parere dell'Ente proprietario e destinati a ricovero provvisorio, case-parcheggio o residenza temporanea.

6. Con la deliberazione di cui al comma precedente l'ente gestore determina la durata dell'assegnazione degli alloggi indicati al precedente 5° comma.

7. La destinazione temporanea degli alloggi di cui al precedente 5° comma è effettuata dal comune territorialmente competente per i fini previsti al successivo art. 18 e non ha incidenza, tuttavia, sulla percentuale e sul numero complessivo degli alloggi da assegnare nell'anno stabiliti al 1° comma del medesimo art. 18.

8. Possono, altresì, essere esclusi, previa autorizzazione della giunta regionale, richiesta con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario e sentito il parere del comune, quegli alloggi che, per le modalità di acquisizione, di realizzazione, di recupero - previste nelle eventuali convenzioni che ne regolano l'utilizzo - per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi è, comunque, facoltà del comune indicare le modalità di destinazione e di individuazione dei soggetti beneficiari.

Art. 3.

Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica

1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi, da possedersi alla data di pubblicazione del bando di concorso, sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

- b) residenza o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Per attività lavorativa principale si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo o dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro;

- c) c1) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

È considerato adeguato l'alloggio, sito nel comune cui si riferisce il bando di concorso o in un comune contermine la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi dell'art. 13 - lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392, risulti non inferiore a:

- 1) 45 mq per nucleo familiare composto da una o due persone;
- 2) 60 mq per nucleo familiare composto da 3 - 4 persone;
- 3) 75 mq per nucleo familiare composto da 5 persone;
- 4) 95 mq per nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre.

- c2) non titolarità dei diritti di cui al punto c1 su uno o più alloggi siti in qualunque altra località, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel comune cui si riferisce il bando, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16; convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da 1 a 4 è trasformata in vani sulla base di mq 14 a vano;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusioni di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, di tutti i componenti il nucleo familiare stesso quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione e sussidi percepiti, ivi compresi quelli esentasse purché continuativi. Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra e quelle percepite a titolo di assegni per decorazioni al valor militare, così come disposto dagli artt. 1 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, nonché quelle somme percepite *una tantum* dal lavoratore dipendente o pensionato riferite ad anni precedenti. Non va, altresì, computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri enti pubblici a favore di componenti del nucleo familiare portatori di handicap o disabili. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 457/1978, come sostituito dall'art. 2, 14° comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i 2 sino ad un massimo di 6 milioni. La presente disposizione non si applica ai figli a carico (in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici). Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'art. 8, 3° comma, lett. a) 3.2), il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi. Il limite massimo di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è fissato in Lire 19 milioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di successive delibere del CIPE la Regione aggiorna il limite di reddito per l'accesso ogni biennio sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) non occupare, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abusivamente un alloggio di E.R.P.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla normativa vigente. Fanno parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado e coloro che con esso convivono con finalità di reciproca assistenza morale o materiale, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico.

3. I requisiti debbono essere posseduti, da parte del richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), f) e g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. L'ente gestore verifica la sussistenza dei requisiti con periodicità almeno biennale. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data e deve, altresì, permanere in costanza del rapporto fatto salvo quanto previsto dall'art. 33.

4. Particolari requisiti aggiuntivi, possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.

Art. 4.

Norme per l'emanazione dei bandi di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare.

2. Il concorso viene indetto per i singoli comuni o per ambiti territoriali sovramunicipali in conformità con le direttive emanate dalla Regione in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.

3. I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno 30 (trenta) giorni utili consecutivi - all'Albo Pretorio dei comuni interessati al Bando. Contemporaneamente copia dei Bandi deve essere inviata alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. In particolare le Amministrazioni Comunali sono tenute, altresì, a trasmettere copia del Bando al Ministero degli Affari Esteri, nonché alle Organizzazioni Provinciali degli Inquilini più rappresentative sul territorio nazionale.

4. I comuni dovranno, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi con le idonee forme tra le quali:

affissione di pubblici manifesti;

affissione di manifesti nelle sedi decentrate dei comuni interessati, nelle bacheche delle sedi centrali delle aziende con più di 50 dipendenti ubicate nei territori dei comuni interessati, e nella sede delle A.T.E.R. competenti e degli altri Enti Pubblici.

5. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Regione si riserva di autorizzare, anche su proposta dei comuni, l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrati vi nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso ritenute più idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti ed eventuali specifiche condizioni oggettive e soggettive.

6. I comuni provvederanno alla pubblicazione dei Bandi di Concorso nei 30 giorni successivi alla data di consegna dei lavori. A tal uopo l'Ente appaltante notifica il verbale di consegna dei lavori al comune interessato ed ai competenti uffici regionali. Copia della relata di avvenuta pubblicazione del Bando di Concorso deve essere trasmessa nei 15 giorni successivi all'A.T.E.R. competente per territorio. In caso di mancata pubblicazione del Bando di Concorso da parte del comune provvede direttamente l'A.T.E.R. competente per territorio nei successivi 30 giorni. I relativi oneri sono a carico del comune.

Art. 5.

Contenuti del bando

1. Il Bando di concorso deve contenere:

a) l'ambito territoriale di assegnazione;

b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 2, nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Regione per specifici interventi;

c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

d) il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda;

e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero.

2. Il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda vale anche per il lavoratore emigrato all'estero, per il quale la domanda può essere presentata anche dal coniuge o da un ascendente o discendente purché convivente da data antecedente alla pubblicazione del Bando. In questa ipotesi deve essere esplicitamente indicato nella domanda che questa viene presentata in nome e per conto del lavoratore emigrato all'estero.

3. Nella predisposizione, da parte degli Enti attuatori, dei programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica, le tipologie dimensionali ed i servizi degli alloggi dovranno essere definiti sulla base dei profili familiari e delle esigenze dei richiedenti, con particolare riguardo alle persone anziane e/o portatrici di handicaps, tenendo, altresì conto delle famiglie numerose anche nel quadro dei Piani di mobilità dell'utenza finalizzati alla razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

Art. 6.

Contenuti e presentazione delle domande

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal comune e da presentarsi allo stesso nei termini indicati nel bando, deve indicare:

a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare corredata dei caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare. L'eventuale mancanza di reddito deve essere documentata da certificazione rilasciata dall'Ufficio provinciale del Lavoro attestante lo stato di disoccupazione, o da autocertificazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15;

d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria;

f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;

g) la eventuale documentazione da allegare alla domanda.

2. Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere c), f), e g) dell'art. 3.

3. Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato dal bando.

4. Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i comuni accertano i fatti, gli stati e le qualità dei concorrenti, provvedendo d'Ufficio con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra pubblica amministrazione.

Art. 7.

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria

1. Il comune che ha indetto il bando procede, mediante apposita commissione, all'istruttoria a delle domande dei concorrenti ed alla formazione della graduatoria provvisoria entro 90 giorni dal termine di scadenza della presentazione della domanda. Tale termine è elevato a 120 giorni per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ed a 150 giorni per i comuni capoluoghi di provincia.

2. La commissione è istituita con deliberazione della Giunta comunale ed è composta dal segretario comunale che la presiede, dal responsabile della struttura tecnica competente del comune interessato (o suo supplente) e da un competente dipendente dell'A.T.E.R. o suo supplente nominato dalla Giunta comunale su designazione dell'organo competente dell'A.T.E.R. stessa. In caso di ambiti comprensoriali il segretario ed il Responsabile della struttura tecnica sono quelli del comune con maggiore popolazione. La Giunta comunale, per assicurare il rispetto dei tempi di cui al comma precedente può nominare i supplenti, appartenenti agli stessi Uffici, dei componenti della commissione che partecipano alle sedute solo in assenza dei componenti effettivi. La Giunta municipale definirà i compensi spettanti ai componenti della commissione entro i limiti di quanto previsto per la commissione provinciale di cui al successivo art. 9.

3. La commissione verifica la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine la commissione richiede agli interessati la documentazione mancante; detta documentazione dovrà pervenire nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

4. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al 1° comma, nell'Albo pretorio del comune e deve rimanere affissa per 15 giorni consecutivi. Per la pubblicazione della graduatoria provvisoria il comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di Concorso. La graduatoria è inviata, su richiesta, a cura del comunale alle organizzazioni sindacali provinciali degli inquilini.

5. Ai lavoratori emigrati all'Estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Contestualmente all'avvenuta pubblicazione, da effettuarsi entro 15 giorni decorrenti dopo il termine di cui al 1° comma, il segretario comunale trasmette alla competente commissione provinciale di

cui al successivo art. 9 la graduatoria medesima con tutti gli atti e documenti del concorso. Qualora la definizione della graduatoria da parte della commissione comunale non avvenga nei termini di cui al 1° comma, il segretario comunale trasmette nei successivi 15 giorni al Presidente della commissione di cui all'art. 9 della presente legge tutti gli atti e documenti del concorso. In tal caso alla definizione della graduatoria provvisoria provvede la commissione di cui all'art. 9 della presente legge entro 90 giorni per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed entro 120 giorni per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Tale termine è elevato a 150 giorni per i comuni capoluoghi di provincia. La graduatoria così formata è pubblicata con le modalità di cui al 3° comma. Tutti gli oneri sono a carico del comune interessato.

7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'Estero, dalla data di ricezione della comunicazione di cui al 4° comma, chiunque, vi abbia interesse, può produrre opposizione, indirizzata direttamente alla competente commissione provinciale.

Art. 8.

Punteggi di selezione delle domande

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare.

2. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

3. La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) condizioni soggettive:

a1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 457/1973 e successive modificazioni ed integrazioni:

non superiore a L. 2.000.000 annue per persona, punti 3;

non superiore a L. 3.000.000 annue per persona, punti 2;

non superiore a L. 4.000.000 annue per persona, punti 1.

Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione effettuato dal CIPE, ai sensi dell'art. 13/bis della legge 15 febbraio 1980, n. 25 ovvero dalla Regione sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

a2) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1;

a3) famiglie di nuova formazione:

1) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda, punti 2;

2) famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno, punti 1.

Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età - soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a4) nuclei familiari nei quali un componente convivente e a totale carico del capofamiglia sia affetto da invalidità permanente riconosciuta e certificata ai sensi delle vigenti norme:

1) invalidità pari al 100%, punti 3;

2) invalidità superiore ai 2/3 ma inferiore al 100%, punti 2;

3) per ogni ulteriore componente convivente nelle condizioni di cui ai punti a4.1) e a4.2), punti 0,50;

a5) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:

3 o 4 persone, punti 1;

5 o 6 persone, punti 2;

7 o più persone, punti 3.

Il punteggio di cui al presente punto non è riconosciuto qualora trattasi di richiedenti di cui al punto a3.2).

a6) richiedenti il cui nucleo familiare rientri in Italia o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data del Bando, per stabilirvi la sua residenza, punti 2;

a7) richiedenti in condizioni di pendolarità, punti 1.

Detto punteggio viene attribuito a condizione che la distanza tra il luogo di lavoro, abituale e continuativo, e quello di residenza sia superiore ai 30 Km. e che gli alloggi da assegnare si trovino nel comune nel quale il richiedente lavora e nel quale dichiara di voler trasferire la propria residenza.

a8) donne che abbiano partorito figlio naturale riconosciuto solo dalla madre, punti 2;

a9) richiedenti in possesso dei requisiti di cui ai punti C1) e C2) dell'art. 3 della presente legge alloggiati in situazioni precarie o provvisorie a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e successivi, punti 3;

a10) Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoptivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al comune prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.

b) condizioni oggettive;

b1) richiedenti che abitino da almeno due anni dalla data del bando con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, baracche e simili, punti 4.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

b2) Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

1) a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale o di verbale di conciliazione giudiziaria, punti 3;

2) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi dall'Autorità competente non oltre 3 anni prima della data di scadenza del bando, punti 3;

3) a seguito di collocamento a riposo di dipendenti da ente pubblico o privato che fruiscano di alloggio di servizio, punti 3;

b3) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, legati o non legati da vincolo di parentela, punti 2;

Il punteggio di cui al presente punto non è riconosciuto qualora il nucleo familiare convivente sia compreso nel nucleo familiare interessato dalla domanda di assegnazione.

b4) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato:

da 2 a 3 persone a vano utile, punti 1;

oltre 3 persone a vano utile, punti 2;

oltre 4 persone a vano utile, punti 3.

A tal fine si intende per vano utile abitabile l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq. 9 ed il soffitto si trovi ad una altezza media non inferiore a mt. 2,40 dal pavimento. Per ambiente o locale la cui superficie sia superiore a mq. 9 il numero dei vani è definito dal rapporto tra detta superficie e la superficie del vano pari a mq. 9. Sono vani accessori i corridoi, i bagni, le cucine la cui superficie sia inferiore a mq. 9.

b5) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio antigiennico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con gli stessi ubicati all'esterno dell'alloggio o privo di allacciamento alla rete idrica o fognante, ovvero che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con nor-

mali interventi manutentivi, da: certificarsi da parte del responsabile dell'Ufficio Sanitario, sentito, per quanto di propria competenza, l'ufficio tecnico comunale: punti 2.

Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l'antigiennicità sia stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente Bando.

c) Condizioni aggiuntive regionali:

c1) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone incida in misura superiore al 25% e fino al 35% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini della presente legge: punti 1;

c2) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone incida in misura superiore al 35% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini della presente legge, punti 2;

4. Non sono cumulabili tra loro i punti b3) e b4). Il punteggio di cui al punto b1) non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti b2) e b5).

5. Per ciascuna classe di punteggio i concorrenti vengono collocati in graduatoria secondo i criteri che seguono.

6. All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino nelle condizioni previste dal precedente punto b1) e successivamente, quelli che si trovano nella condizione di cui al punto b2).

7. Nell'ipotesi in cui ci siano più concorrenti aventi diritto ai punteggi di cui ai punti b1) e b2, acquisisce la priorità il richiedente che per singola condizione oggettiva o soggettiva abbia conseguito il punteggio parziale più elevato.

8. Se, nonostante l'applicazione dei criteri di cui al comma precedente, permane la parità di condizioni, si procederà a sorteggio nell'ambito di ciascuna categoria.

9. Si procederà, altresì, al sorteggio nell'ambito di ciascuna classe di punteggio per la collocazione in graduatoria degli altri concorrenti.

Art. 9.

Commissione per la formazione della graduatoria definitiva

1. Il Presidente della giunta regionale, per ambedue le territoriali predeterminate dalla giunta regionale stessa, in relazione alla prevedibile entità delle domande, nomina una o più commissioni per la formazione delle graduatorie definitive.

2. Ciascuna commissione è così composta:

a) da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente designato dal presidente del tribunale ordinario o amministrativo competente per territorio o, in mancanza da un giudice di pace. Il presidente della regione individua preliminarmente a quale tribunale rivolgersi;

b) dal Sindaco del comune interessato o suo delegato;

c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative su base nazionale designato unitariamente dalle segreterie territoriali;

d) da due rappresentanti delle organizzazioni provinciali degli Inquilini più rappresentative su base nazionale designati dalle stesse;

e) da un dirigente o funzionario dell'A.T.E.R. competente per territorio designato dall'organo dello stesso ente;

f) da un dipendente regionale competente in materia.

3. Per ogni componente la commissione, il Presidente del Tribunale competente, gli Enti ed organizzazioni interessate designano il rispettivo supplente.

4. La commissione può essere regolante costituita quando siano pervenute almeno le designazioni di cui ai punti a), b), e) ed f) del 2° comma del presente articolo.

5. Con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale la commissione può essere integrata sulla base delle designazioni di cui ai punti c) e d) del 2° comma del presente articolo.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente Effettivo, ne svolge le funzioni il suo supplente tempestivamente informato dallo stesso o dal segretario della commissione.

7. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti la commissione. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Per la validità della seduta è obbligatoria la presenza del Presidente o del suo supplente.

8. I membri della commissione che, per qualsiasi motivo, sono impossibilitati a partecipare alle riunioni devono immediatamente informarne il Presidente il quale provvede immediatamente e con qualsiasi mezzo alla convocazione del rispettivo supplente. I componenti supplenti intervengono alla seduta solo nei casi di assenza o di impedimento dei rispettivi componenti effettivi.

9. Il componente della commissione, effettivo o supplente, decade dall'incarico in caso di assenza ingiustificata alle riunioni per più di tre volte consecutive e l'ente o l'organismo che lo ha designato ha l'obbligo di provvedere alla sua sostituzione.

10. Il presidente e gli altri componenti designati restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati soltanto per il successivo quinquennio. Il termine di scadenza è contestuale per tutti i componenti della commissione.

11. La segreteria di ciascuna commissione è costituita da dipendenti dell'A.T.E.R., tra quali il presidente della commissione nomina un segretario ed un vice-segretario.

12. Ai componenti della commissione per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute delle stesse è attribuito un gettone di presenza al lordo pari a L. 120.000 per il presidente ed a L. 80.000 per gli altri componenti. Detti importi sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Ai componenti che non hanno la residenza o il domicilio o l'abituale dimora nel comune in cui hanno sede le commissioni è corrisposto, per la partecipazione alle riunioni delle stesse, il rimborso delle spese di viaggio secondo la disciplina prevista per i dirigenti regionali. Spetta al presidente della commissione la responsabilità di valutare la congruità del numero necessario di sedute, e la eventuale straordinaria necessità di convocare la commissione in sedi diverse dalla propria ed il riconoscimento delle situazioni eccezionali che danno origine al diritto al rimborso di vitto e alloggio. La copertura di spesa è assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia residenziale sovvenzionata ed i relativi oneri sono a carico di ciascuna A.T.E.R.

13. La commissione ha sede presso l'A.T.E.R. competente per territorio.

14. In caso di giudizio, comunque promosso, la difesa della commissione viene assunta dall'ufficio legale della Regione.

Art. 10.

Competenze della commissione

1. La commissione decide sulle opposizioni di cui al 6° comma dell'art. 7 e redige, entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo. Nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriore documentazione ai fini dell'esame delle opposizioni la commissione la richiede ai comuni interessati i quali sono tenuti a provvedere nel termine di 15 giorni dalla richiesta. La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del comune e dell'A.T.E.R. competente. Copia della stessa è inviata alla regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni, e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.

3. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

4. Alla commissione di cui al presente articolo è attribuito, altresì, il compito di accertare il possesso dei requisiti da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati da cooperative edilizie finanziate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e dagli articoli 55 lettera c) e 68 lettera d) della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

5. La commissione è, inoltre, competente per l'esame delle domande per le quali il comune ha chiesto la verifica ai fini della riassegnazione di cui al 3° comma dell'art. 15.

Art. 11.

Graduatorie speciali per le assegnazioni

1. Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai punti a2) a3) e a8) del 3° comma del precedente art. 8 oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq 60, che saranno ripartiti fra le due categorie sulla base del numero delle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati.

2. Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto a4) dell'art. 8 della presente legge ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, e successi modifiche ed integrazioni, nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione.

3. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati, alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

4. La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo art. 18.

5. È fatta salva l'applicazione dell'art. 25 della legge 18 agosto 1978, n. 497 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 12.

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini della decisione sulle opposizioni di cui al 6° comma dell'art. 7 la commissione, nel caso di dubbia interpretabilità o di inattendibilità della documentazione, può richiedere agli uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del concorrente.

2. In particolare, per quanto riguarda il requisito del reddito, quando in base ad elementi obiettivamente accertati ci si trova di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, la commissione ha l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione.

3. I concorrenti per i quali gli accertamenti non siano stati definiti entro il termine di cui al 1° comma dell'art. 10 vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento. Fino a tale data gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.

Art. 13.

Aggiornamento della graduatoria di assegnazione

1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate almeno biennialmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità di cui al precedente art. 4; a tale aggiornamento possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

3. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare - a pena di cancellazione dalla stessa - ogni quattro anni la domanda di assegnazione, documentando la permanenza dei requisiti e delle condizioni. Di tale obbligo va fatta menzione nei bandi di concorso integrativi.

4. I comuni possono, in caso di mancanza di domande di assegnazione presentate dai richiedenti residenti nel territorio comunale, destinare gli alloggi anche a cittadini residenti nei comuni contermini inseriti utilmente nelle graduatorie per l'assegnazione E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) nel comune di residenza.

5. Nell'impossibilità di assegnare gli alloggi ai sensi del 4° comma, i comuni possono individuare beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I beneficiari devono, comunque, essere in possesso dei requisiti di cui al 5° comma del successivo art. 33, e ad essi verrà applicato il canone previsto dalla detta norma.

6. Per la presentazione della domanda, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitive valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 14.

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

Prima di procedere all'assegnazione degli alloggi, il comune interessato richiede alla commissione di cui all'art. 9 la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive previsti rispettivamente dal l'art. 3 e dal 3° comma lett. b) dell'art. 8, secondo le disposizioni seguenti. A tal fine il comune provvede a richiedere o acquisire d'ufficio la documentazione atta a verificare, nei confronti dei concorrenti che si trovino collocati in posizione utile in graduatoria l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni prescritte. A tal uopo ciascun richiedente dovrà dichiarare, altresì, con atto di notorietà la non titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica alla data della richiesta documentazione.

2. Non si procede alla verifica delle condizioni soggettive dei concorrenti, pur nell'ipotesi in cui sia intervenuto mutamento delle stesse tra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione. Deve invece essere sempre verificata la permanenza delle condizioni oggettive che hanno dato luogo ad attribuzione di punteggi. Il requisito di cui alla lettera e) dell'art. 3 della presente legge deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

Per i richiedenti che si sono avvalsi della condizione di cui al 3° comma - lett. a3.2) - dell'art. 8, la commissione dovrà accertare l'avvenuto matrimonio nei termini previsti.

3. Secondo le risultanze acquisite, la commissione modifica la graduatoria definitiva escludendo coloro che non hanno più i requisiti prescritti e riducendo i punteggi nell'ipotesi di mutamenti delle condizioni oggettive, fatto salvo il mantenimento del punteggio di cui al 3° comma lett. b2.1) del precedente art. 8. In tale ultima ipotesi, al concorrente la cui posizione di graduatoria viene modificata, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 7°, 8° e 9° dell'art. 8. La commissione comunica agli interessati l'esclusione dalla graduatoria o il mutamento della posizione nella stessa.

4. Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in opposizione da parte degli interessati, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. La commissione nei successivi quindici giorni comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede alla eventuale conseguente variazione della graduatoria, procedendo a nuovo sorteggio tra tutti coloro che risulteranno a pari punteggio.

5. Esaurite le attività di cui ai commi che precedono, la commissione restituisce tutta la documentazione al comune competente, con una copia della graduatoria definitiva.

Art. 15.

Disponibilità degli alloggi da assegnare

1. Ogni ente proprietario o gestore degli alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare tempestivamente al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare, ivi compresi quelli da destinare alle procedure di mobilità. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, dovrà essere, altresì, comunicata la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi.

2. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, l'ente gestore è tenuto a dare comunicazione al comune della presunta data di rilascio non appena nota e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità. Tale comunicazione deve essere corredata da una relazione sullo stato di conservazione e manuten-

zione degli alloggi da assegnare. Per gli alloggi che necessitano di interventi prescritti da specifiche disposizioni di legge, l'ente gestore comunica al comune il loro stato di conservazione e manutenzione, i tempi e le modalità di intervento nonché, successivamente, la effettiva disponibilità degli alloggi stessi entro dieci giorni dalla data in cui essa si verifica.

3. Trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della effettiva disponibilità degli alloggi il comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dallo scadente stato di conservazione dell'alloggio accertato ai sensi dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e debitamente documentato, è tenuto al pagamento all'ente gestore della quota di ammortamento di cui al primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 nonché degli oneri fiscali sostenuti dallo stesso ente gestore.

Art. 16.

Assegnazione e standard dell'alloggio

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal sindaco del comune territorialmente competente.

2. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie ecceda quello di un alloggio adeguato ai sensi dell'art. 3 - 1° comma - lett. C1 - della presente legge.

3. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza attestato da certificato medico rilasciato dalla ASL competente lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso alle situazioni familiari in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di adozioni.

4. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano a giudizio congiunto del comune e dell'ente gestore soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

Art. 17.

Scelta e consegna degli alloggi

1. Il sindaco entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al 5° comma dell'art. 14 emette i decreti di assegnazione informandone gli aventi diritto con lettera raccomandata fissando d'intesa con l'ente gestore il giorno e il luogo per la scelta degli alloggi.

2. La scelta degli alloggi nell'ambito di quelli da assegnare è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto di quanto - previsto al precedente articolo.

3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata con atto avente sottoscrizione autenticata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'assegnazione soltanto per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del sindaco del comune competente.

5. In casi di rinuncia non adeguatamente motivata il sindaco previa diffida all'interessato dichiara la decadenza dello stesso dall'assegnazione dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 9 la quale provvede all'esclusione del concorrente dalla graduatoria.

6. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.

7. L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal Sindaco provvede alla convocazione con lettera raccomandata degli assegnatari per la stipula del contratto per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che previa diffida dell'ente gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, è dichiarato decaduto dall'assegnazione con ordinanza del Sindaco da emanarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ente gestore con la conseguente esclusione della graduatoria. Tale provvedimento non è soggetto a graduazione e proroga.

8. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dell'assegnatario e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal sindaco del comune interessato con propria ordinanza previo parere vincolante della commissione e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dalla data di comunicazione. Detto termine è raddoppiato nei casi di lavoratori emigrati all'estero.

9. Al provvedimento del sindaco si applica il 12° comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 18.

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

1. La Regione anche su proposta dei comuni interessati può riservare prima della pubblicazione del bando di concorso un'aliquota non superiore al 15% degli alloggi da assenare annualmente per ciascun ambito territoriale per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali:

- a) sistemazione di famiglie a seguito di pubbliche calamità;
- b) sistemazione di famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio per pubblica utilità a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità competenti;
- c) sistemazione dei profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981 n. 763;
- d) sgombero di unità abitative da recuperare;
- e) sistemazioni di famiglie di cui al successivo art. 39 - 2° comma - lett. c).

2. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti di cui all'art. 3. Si avrà riguardo altresì alle condizioni di cui all'art. 8.

3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica il reddito da considerare è quello di cui al 5° comma dell'art. 33. Nell'ipotesi in cui l'aspirante all'alloggio riservato non abbia requisiti di cui all'art. 3 il sindaco provvederà ad assegnare allo stesso l'alloggio per un periodo non superiore ad anni 2.

4. Una ulteriore aliquota non superiore al 10% degli alloggi è riservata su proposta del prefetto agli appartenenti alle forze dell'ordine alle forze armate ed alla polizia penitenziaria. Gli alloggi di cui al presente comma sono assegnati dal comune in regime di concessione provvisoria in deroga ai requisiti prescritti per l'accesso di cui all'art. 3 su designazione nominativa da parte del prefetto. La concessione termina con il trasferimento dell'assegnatario ovvero con la cessazione dello stesso dal servizio attivo salvo nella seconda ipotesi, eventuali proroghe concesse per motivate esigenze per un periodo non superiore a 12 mesi. L'ammontare del canone concessorio è determinato applicando le disposizioni previste dagli artt. 24 e seguenti della presente Legge. Nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario per cause di servizio l'alloggio potrà essere assegnato in via definitiva ai coniuge superstiti ovvero ad altro componente la famiglia che ne faccia richiesta e che abbia requisiti di cui all'art. 3.

5. Nel caso in cui l'aliquota di cui al comma precedente sia in tutto o in parte non utilizzata la residua disponibilità si aggiunge alla riserva del 15% di cui al 1° comma.

6. Una ulteriore aliquota non superiore al 5%, può essere riservata a favore dei lavoratori emigrati su proposta del Comune competente.

7. Per il procedimento di assegnazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli che precedono.

8. La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 è autorizzata dalla regione, su proposta dei comuni nell'ambito dell'aliquota del 15% stabilita al 1° comma del presente articolo.

9. La proposta dei comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai comuni stessi.

10. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta ed autorizzata dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale e non può eccedere il 10% degli alloggi compresi nei nuovi programmi d'intervento. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763/1981.

11. Alla scadenza del biennio di cui al 3° comma ove il reddito annuo del nucleo familiare non abbia superato in ciascuno di tali il limite di cui al 5° comma dell'art. 33 della presente legge si applica la disposizione di cui al 2° periodo d'istituto comma. In caso contrario il sindaco provvederà ad ordinare il rilascio dell'alloggio ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 33.

12. L'aliquota del 6% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con il minimo di una unità per ogni intervento è realizzata con caratteristiche di accessibilità ai sensi della legge 1° settembre 1989, n. 13 e del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 ed è riservata a nuclei familiari comprendenti persone con ridotta o impedita capacità motoria. Qualora le richieste eccedono le disponibilità potranno essere riservate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 ulteriori unità immobiliari negli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati o anche nei piani elevati degli edifici provvisti di impianti di ascensore idonei per handicappati.

Art. 19.

Ampliamento del nucleo familiare ospitalità temporanea subentro nella domanda e nell'assegnazione

1. Nell'alloggio assegnato possono coabitare le persone di cui al precedente art. 3 - 2° comma. Nell'ipotesi di persone non legate da vincoli di parentela o affinità le stesse possono coabitare con l'assegnatario qualora siano riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà e dell'assistenza economica ed affettiva.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente ad eccezione delle ipotesi in cui l'ampliamento del nucleo familiare si verifica per matrimonio convivenza *more uxorio* o filiazione l'assegnatario deve preventivamente richiedere all'ente gestore l'autorizzazione a far abitare tali persone nell'alloggio. L'autorizzazione sarà concessa dall'ente gestore previa verifica - da parte del medesimo - dei requisiti di cui all'art. 33 2° comma e dell'assenza di morosità. L'eventuale variazione del canone decorre dal mese successivo alla richiesta di ampliamento se autorizzato dall'ente gestore.

3. L'ampliamento stabile del nucleo familiare conferisce al nuovo componente autorizzato il diritto di subentro nell'alloggio nel rispetto dell'ordine indicato al 1° comma con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi.

4. È altresì ammessa previa autorizzazione dell'ente gestore l'ospitalità temporanea per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile solo per un ulteriore semestre qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e nessuna variazione di carattere gestionale.

5. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 3 - 2° comma - e secondo l'ordine ivi indicato purché conviventi.

6. In caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio la cessazione degli effetti civili del medesimo l'ente assegnatario e l'ente gestore provvedono rispettivamente all'assegnazione o alla eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi ai provvedimenti del giudice o alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologata dal tribunale.

7. Gli enti suddetti si adegueranno alla decisione del tribunale per i minorenni relativa all'affidamento dei figli nelle ipotesi di separazione di fatto dei coniugi e di cessazione della stabile convivenza.

8. Qualora l'assegnatario titolare del contratto di locazione da almeno cinque anni trasferisca la propria dimora in altro alloggio o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura possono subentrare nel contratto nei seguente ordine se conviventi:

il coniuge;

i discendenti in linea retta di 1° grado e in caso di premorienza i discendenti di questi;

gli ascendenti in linea retta di 1° grado.

L'aspirante assegnatario deve presentare domanda di voltura del contratto nei 60 giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario e deve risultare stabilmente residente nell'alloggio da almeno 3 anni.

9. Nei casi previsti dai commi precedenti l'Ente gestore verifica al momento della successione nell'assegnazione o della richiesta di voltura del contratto che il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare siano in possesso dei requisiti prescritti dal 1° comma - lettere a) - b) - c) - d) ed f) - dell'art. 3 e che il nuovo nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo non superiore a quello indicato al 5° comma dell'art. 33 della presente legge.

TITOLO II

NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 20.

Programmazione della mobilità

1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore, d'intesa con il comune, predispone un programma di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione anche mediante accorpamenti o scissioni di quelli di risulta e di una aliquota definita dal comune non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione.

2. Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti elementi:

a) formazione di un elenco degli alloggi cui si applica la presente normativa, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento degli stessi, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento in relazione allo standard abitativo previsto dall'art. 3, lettera C1) della presente legge. Tale verifica viene effettuata dall'Ente gestore biennialmente in concomitanza con l'aggiornamento della situazione reddituale degli assegnatari di cui al 2° comma dell'art. 30.

b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la pubblicazione periodica, con frequenza almeno quadriennale, di appositi bandi da emanarsi a cura dell'Ente gestore secondo scadenze e modalità definite d'intesa con il comune e da pubblicarsi secondo le modalità di cui al 6° comma dell'art. 4.

3. L'elenco degli alloggi di cui alla lettera a) del comma che precede è comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare opposizione al sindaco del Comune il quale decide entro sessanta giorni su parere obbligatorio della commissione di cui all'art. 9 della presente legge.

4. Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa fra il comune di provenienza e quello di destinazione.

Art. 21.

Domanda e criteri di mobilità

1. La formazione della graduatoria di cui al punto b) del 2° comma del precedente art. 20 avviene sulla base delle domande degli interessati. Tali domande, motivate e corredate dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, devono essere indirizzate all'Ente gestore. Le stesse verranno valutate dalla Commissione di cui all'art. 9, che redigerà la relativa graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1) Inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicap o di persone comunque affette da grave disturbi prevalentemente di natura motoria;

2) Situazioni di sovra-sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

3) Esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati;

4) Ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte della Commissione.

Nella graduatoria vengono inseriti d'ufficio gli assegnatari occupanti alloggi in situazione di grave sottoutilizzazione, compresi nell'elenco di cui alla lettera a) del 2° comma dell'art. 20, che non abbiano fatto la domanda di cui al presente comma. Ove più richiedenti facciano valere lo stesso criterio di priorità, la commissione procederà mediante sorteggio. La graduatoria viene comunicata agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 22.

Norme per la gestione della mobilità

1. L'Ente gestore, sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo, provvede alla stipula del nuovo contratto di locazione, che avrà ad oggetto l'alloggio da individuarsi sulla base delle indicazioni che seguono, tenuto conto delle esigenze manifestate dall'interessato:

a) è data priorità all'effettuazione dei cambi fondati su gravi motivi di salute attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione;

b) hanno altresì priorità i nuclei monopersonali in situazioni di sottoaffollamento che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli;

c) è favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi nell'ambito dello stesso edificio;

d) può essere concesso il cambio di alloggio per gravi e comprovate difficoltà ad effettuare il regolare pagamento del corrispettivo di locazione dell'alloggio assegnato in relazione al reddito;

e) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;

f) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo previsto per l'assegnazione.

2. Non possono essere eseguiti cambi-alloggi nei confronti degli assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 33 né per coloro che abbiano posto in essere gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali.

3. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati per il citato programma entro 6 mesi dall'approvazione della graduatoria, vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.

4. Oltre alla mobilità programmata su richiesta degli inquilini e su proposta dell'Ente gestore e del comune sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione dell'Ente gestore, che verifica le condizioni di cui al 2° comma che precede; sono altresì autorizzati dall'Ente gestore gli accorpamenti di unità immobiliari contigue per adeguamenti abitativi degli assegnatari.

5. La mancata stipula, da parte dell'assegnatario di alloggio gravemente sottoutilizzato, del nuovo contratto di locazione ai sensi del 1° comma del presente articolo costituisce causa di decadenza dall'assegnazione che sarà pronunciata dal rappresentante legale dell'Ente gestore con la procedura di cui all'art. 32.

6. Eguale procedura verrà applicata nell'ipotesi di assegnatario che non ottemperi al cambio temporaneo in altro alloggio idoneo, per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato, con impegno da parte dell'Ente gestore di farlo rientrare nell'alloggio ristrutturato ad intervento ultimato.

TITOLO III
NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI
DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 23.

Definizione del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 2 è costituito:

a) da una quota destinata al reinvestimento per interventi di recupero o di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché alle altre finalità di cui all'art. 25, 3° comma, della legge n. 513/1977;

b) da una quota per spese generali, di amministrazione e per oneri fiscali, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25, 2° comma, della legge n. 513/1977, e comunque tale da coprire le spese effettive sostenute dall'Ente gestore;

c) da una quota per la manutenzione degli alloggi, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25, 2° comma, della legge n. 513/1977, e comunque tale da coprire le spese effettive sostenute dall'Ente gestore;

d) da una quota per il finanziamento del fondo sociale determinata annualmente dalla Giunta regionale.

2. Il canone è determinato sulla base della redditività degli alloggi, tenuto conto delle condizioni reddituali del nucleo familiare risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale di tutti i componenti il nucleo stesso.

3. L'applicazione del canone è differenziata in base alle seguenti fasce:

a) nucleo familiare con reddito imponibile derivante esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente non superiore all'importo di due pensioni minime INPS;

b) nucleo familiare con reddito complessivo non superiore al limite di reddito per la decadenza di cui al 2° comma dell'art. 33;

c) nucleo familiare con reddito complessivo superiore al limite di decadenza stabilito dal 2° comma dell'art. 33 e, comunque, inferiore al limite di decadenza di cui al 2° comma dell'art. 33 maggiorato del 30%.

4. I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio da effettuare ai sensi del 1° comma sono formulati dall'Ente gestore, sentiti il comune e le Organizzazioni Sindacali degli assegnatari.

5. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi, o, in mancanza, al numero intero di vani convenzionali.

6. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

Art. 24.

Elementi oggettivi per la determinazione del canone

1. Per gli assegnatari collocati nella fascia A) di cui all'art. 26 il reddito imponibile del nucleo familiare è determinato dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare stesso. Tale reddito deve derivare esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato. Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra e quelle percepite a titolo di assegni per decorazioni al valor militare, così come disposto dagli artt. 1 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, nonché quelle somme percepite a tantum dal lavoratore dipendente o pensionato riferite ad anni precedenti. Non va, altresì, computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri Enti Pubblici a favore di componenti del nucleo familiare portatori di handicap o disabili.

2. Per gli assegnatari collocati nelle fasce b) e c) di cui all'art. 26 il reddito complessivo del nucleo familiare è determinato con le modalità di cui alla lettera e) 1° comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 25.

Elementi oggettivi per la determinazione del canone

1. L'elemento oggettivo su cui si basa la determinazione del canone è costituito dal «Canone base» di riferimento determinato in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge n. 392/1978 nella misura del 3,85% del valore locativo dell'alloggio. Il «canone base» di locazione determinato ai sensi del presente articolo si applica anche nei comuni di cui all'art. 26, 2° comma, della legge n. 392/1978. Ad essi viene attribuito il coefficiente demografico di 0,80 ed il coefficiente di ubicazione di cui all'art. 18, 3° comma, lettera b) - della legge n. 392/1978. Qualora si sia proceduto ad integrale ristrutturazione dell'edificio, ai fini della determinazione del predetto canone base dei singoli alloggi che lo costituiscono, per l'anno di costruzione, si fa riferimento a quello della ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Il costo di costruzione, in carenza di specifico provvedimento statale, è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con riferimento all'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

Art. 26.

Determinazione del canone

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi gli assegnatari vengono collocati nelle seguenti fasce di reddito:

Fascia A)

Per gli assegnatari collocati nella fascia A) di cui al 3° comma dell'art. 23 della presente legge il canone è determinato nella misura del 4,50% del reddito annuo imponibile del nucleo familiare composto da n. 2 persone. Tale percentuale è ridotta dello 0,25% per ogni componente il nucleo familiare eccedente n. 2 persone fino ad un minimo del 4%. In ogni caso il canone non può essere inferiore a L. 30.000 = e non superiore al 75% del «canone base» stesso.

Fascia B)

Per gli assegnatari collocati nella fascia B) di cui al 3° comma dell'art. 23 della presente legge il canone è così determinato:

B.1 - Canone pari al 75% del «canone base» per gli assegnatari con reddito inferiore al limite di cui al punto e) - dell'art. 3 della presente legge fissato per l'accesso diminuito del 25%. Il canone per i nuclei familiari fruanti di soli redditi derivanti da lavoro dipendente o pensioni non può, comunque, eccedere il 6% del reddito imponibile del nucleo familiare.

B.2 - Canone pari al 100% del «canone base» per gli assegnatari con reddito compreso tra il limite di cui al punto e) - dell'art. 3 della presente legge fissato per l'accesso diminuito del 25% ed il limite di cui al punto e) dell'art. 3 maggiorato del 25%. Il canone per i nuclei familiari fruanti dei soli redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione non può, comunque, eccedere il 7% del reddito imponibile del nucleo familiare.

B.3 - Canone pari al 125% del «canone base» per gli assegnatari con reddito compreso tra il limite di cui al punto e) - dell'art. 3 della presente legge maggiorato del 25% ed il limite di cui al 2° comma dell'art. 33 della presente legge fissato per la decadenza dalla qualifica di assegnatario. Il canone per i nuclei familiari fruanti dei soli redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione non può, comunque, eccedere il 9% del reddito imponibile del nucleo familiare.

Fascia C)

Per gli assegnatari collocati nella fascia C) di cui al 3° comma dell'art. 23 della presente legge il canone è così determinato:

C.1 - Canone pari al 150% del «canone base» per gli assegnatari con reddito compreso tra il limite di cui al 2° comma dell'art. 33 fissato per la decadenza e tale limite maggiorato del 15%. Il canone per i nuclei familiari fruanti di soli redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione non può eccedere l'11% del reddito imponibile del nucleo familiare. Il canone minimo non può essere inferiore ai 100% del «canone base» di cui al precedente articolo della presente legge.

C.2 - Canone pari al 175% del «canone base» per gli assegnatari con reddito compreso tra il limite di cui al 20 comma dell'art. 33 maggiorato del 15% ed il limite di cui al 2° comma dell'art. 33 maggiorato

del 30% fissato per il rilascio dell'alloggio. Il canone per i nuclei familiari fruanti di soli redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione non può eccedere il 12% del reddito imponibile del nucleo familiare. Il canone minimo non può essere inferiore al 100% del «canone base» di cui al precedente articolo della presente legge.

2. Ai fini dell'inclusione degli assegnatari nella fascia di cui alle lettere A) B e C), nonché, ai fini dell'applicazione delle diverse articolazioni di canone previste per le suddette fasce, il reddito del nucleo familiare viene calcolato con le modalità di cui all'art. 24 della presente legge.

3. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al presente articolo sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati.

4. I dati relativi alle condizioni reddituali dei nuclei familiari degli assegnatari, con conseguente verifica ed eventuale variazione delle fasce di reddito e dei canoni di cui al presente articolo sono rilevati dalla anagrafe della utenza e del patrimonio.

Art. 27.

Aggiornamento del canone

1. Canone, determinato ai sensi degli articoli precedenti è aggiornato annualmente dall'Ente gestore in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Il canone viene aggiornato, altresì, dagli Enti gestori ogni qualvolta vi sia variazione del reddito degli assegnatari, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui è stata effettuata l'indagine reddituale.

3. Il Consiglio regionale assicura, attraverso l'eventuale modifica sia delle percentuali che dell'articolazione delle relative fasce di cui all'art. 25, che le entrate per i canoni di locazione consentano di realizzare idonee eccedenze rispetto alle spese di gestione, di amministrazione e manutenzione, compresi gli oneri fiscali ed il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 13 della legge n. 457/1978 dello 0,50% annuo del valore locativo di cui all'art. 12 della legge n. 392/1978 del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale, da destinare sia alle finalità di cui al 3° comma dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977 n. 513, con priorità per gli interventi di manutenzione straordinaria e di recupero del patrimonio abitativo pubblico, sia alla costituzione del fondo di cui all'art. 29 della presente legge.

4. Gli Enti gestori sono tenuti a comunicare alla regione le percentuali di eccedenza delle entrate per i canoni di locazione rispetto all'ammontare delle spese di amministrazione e di manutenzione degli alloggi compreso gli oneri fiscali.

Art. 28.

Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione

1. Gli Enti gestori determinano annualmente il canone di locazione degli immobili con destinazione diversa dall'uso di abitazione sulla base dei valori correnti di mercato, escluso i posti macchina di pertinenza degli alloggi.

2. L'assegnazione dei detti immobili è effettuata mediante ricorso all'asta pubblica con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al comma precedente.

3. Il contratto di locazione deve prevedere una cauzione trimestrale e la clausola che l'assegnatario rinunci esplicitamente alla indennità di avviamento alla fine del contratto.

4. Sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione di cui al comma del presente articolo i locali assegnati ad Associazioni di volontariato, benefiche, culturali, sociali e comunque senza fini di lucro. A tal fine gli Enti gestori destinano una percentuale non superiore al 10% dei locali in loro dotazione. I canoni relativi ai locali di cui al presente comma sono stabiliti in ragione di L. 2.000 al mq per mese ed aggiornati ogni biennio sulla base delle variazioni assolute dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

5. Per i locali già assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge si procederà all'adeguamento del canone ai sensi del 1° comma del presente articolo a partire dalla scadenza dei contratti in essere.

Art. 29.

Fondo sociale

1. Presso l'amministrazione regionale è costituito un fondo sociale, integrativo di quelli gestiti dalle A.T.E.R. di cui al 3° comma del presente articolo, da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari collocati nelle fasce di cui alle lettere A e B) dell'art. 26 della presente legge che non siano in grado, anche temporaneamente, di sostenere gli oneri per il canone e per il rimborso dei servizi accessori prestati dall'Ente gestore, nonché per i cambi di alloggio.

2. Alla spesa occorrente per le esigenze di cui al 1° comma, valutata in L. 300.000.000, da stanziare sul cap. 4190 del bilancio 1997, si fa fronte con prelievo dal cap. 7465 - fondo globale per provvedimenti in corso - spese correnti.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1997, la spesa, determinata con legge di bilancio, farà carico allo stesso o corrispondente capitolo.

3. Presso le A.T.E.R. è costituito un fondo sociale determinato:

a) da una quota dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 26 e da una quota dei canoni di cui all'art. 28 riscossi dagli Enti gestori;

b) da eventuali contributi messi a disposizione dai comuni, sul cui territorio sorgono alloggi di edilizia residenziale pubblica e relativi a tali alloggi.

4. La giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, provvede con apposita deliberazione a determinare le modalità e le forme di costituzione e di funzionamento del fondo sociale, sentite le Associazioni dei proprietari e degli inquilini.

Art. 30.

Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione

1. Almeno ogni 2 anni l'Ente gestore è tenuto a verificare la permanenza negli assegnatari dei requisiti di cui all'art. 3.

2. Ai fini del controllo dei suddetti requisiti, l'Ente gestore si avvarrà dei dati conoscitivi che saranno acquisiti nell'ambito della formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto, su specifica e documentata richiesta, di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta stessa. In caso di decesso, di sopravvenuto stato di disoccupazione, di pensionamento e di trasferimento con relativo cambio di residenza di componente il nucleo familiare il cui reddito da lavoro concorre a formare il reddito complessivo del nucleo familiare stesso, l'Ente gestore, qualora la diminuzione del reddito complessivo familiare sia tale da far ricadere l'assegnatario in una fascia inferiore, dispone la corrispondente riduzione del canone a partire dal mese successivo a quello della richiesta previa esibizione da parte dell'interessato della documentazione dell'evento e della certificazione ritenuta idonea ad attestare la nuova inferiore situazione reddituale dell'assegnatario.

4. È fatto obbligo agli assegnatari di trasmettere, alla scadenza stabilita e nei termini e modalità fissate dall'Ente gestore, la documentazione attestante la situazione reddituale del proprio nucleo familiare e, ove richiesta, ogni altra documentazione o notizia atta ad accertare per essi la permanenza dei requisiti.

5. Qualora l'assegnatario produca una documentazione da cui risulti un reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, l'Ente gestore ha l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione dandone comunicazione all'interessato. In pendenza ditale accertamento all'assegnatario è applicato il canone di cui al 2° comma punto c2) - dell'art. 26.

6. Qualora, nonostante la richiesta, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta ovvero la produca parzialmente, l'Ente gestore, oltre ad attivare la procedura di decadenza di cui all'art. 33, provvederà ad applicare all'inadempiente il canone di cui alla fascia immediatamente superiore.

7. Il procedimento di decadenza si interrompe nel caso in cui, sebbene tardivamente rispetto ai termini previsti, ma prima che sia stata dichiarata la decadenza dalla assegnazione, l'assegnatario, provveda a trasmettere all'Ente gestore la richiesta documentazione, attestante la permanenza dei requisiti. L'Ente gestore provvede, ove occorra, a dare immediata comunicazione al sindaco competente del ricevimento della

documentazione suddetta. In tal caso l'assegnatario verrà collocato nella fascia di competenza con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della documentazione stessa.

8. Ove, a seguito degli accertamenti effettuati, l'Ente gestore accerti la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 3, provvederà ad attivare la procedura di decadenza di cui all'art. 33.

Art. 31.

Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali

1. Gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali, anche attraverso apposite conferenze periodiche. L'informazione avrà particolarmente ad oggetto dati concernenti le spese di investimento e quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito anche attraverso la definizione di appositi protocolli d'intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, degli assegnatari e della proprietà edilizia. I protocolli d'intesa disciplineranno i rapporti tra gli Enti gestori e rappresentanze anche sindacali degli utenti. Nell'ambito ditali rapporti, i rappresentanti dell'utenza potranno anzare proposte alle A.T.E.R. nelle materie che riguardano direttamente gli utenti.

2. Gli Enti gestori concedono, nei Comuni con forte presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, previa apposita convenzione, e a titolo gratuito, l'uso di appositi spazi alle organizzazioni sindacali degli inquilini riunite per lo svolgimento delle loro attività.

3. Nell'ambito dei rapporti tra gli Enti gestori e le OO.SS. degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel territorio regionale le A.T.E.R., senza alcun onere a carico delle OO.SS., sulla base di formali comunicazioni di delega rilasciata dagli assegnatari, procedono alla riscossione delle quote associative dovute dagli assegnatari ed al versamento trimestrale delle somme riscosse all'organizzazione cui esse competono.

TITOLO IV

ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 32.

Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale

1. L'annullamento della assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento della assegnazione medesima;
- b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza ditali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'annullamento della assegnazione entro i successivi trenta giorni, su parere obbligatorio e vincolante della Commissione di assegnazione.

5. L'annullamento della assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

6. Al provvedimento del sindaco si applica il dodicesimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 33.

Decadenza dalla assegnazione

1. La decadenza dalla assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) abbia perso uno dei requisiti di cui all'art. 3, salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo;
- b) abbia ceduto o sub-locato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
- c) non occupi stabilmente l'alloggio ovvero abbia abbandonato lo stesso per un periodo superiore a 3 mesi, salvo autorizzazione dell'Ente gestore giustificata da gravi motivi;
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- e) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta di presentazione periodica della documentazione di cui al 4° comma dell'art. 30;
- f) abbia eseguito costruzioni sulle parti comuni del fabbricato in cui è ubicato l'alloggio assegnato o sull'area di pertinenza del fabbricato predetto senza l'autorizzazione da parte dell'Ente gestore;
- g) abbia consentito ad altre persone di abitare nell'alloggio assegnato senza l'autorizzazione di cui all'art. 19;
- h) essendo moroso, non abbia provveduto a richiedere la sanatoria entro i termini previsti dal successivo art. 38.

2. In relazione al reddito familiare ed alla titolarità di diritti reali, la decadenza si verifica nelle seguenti ipotesi:

- a) reddito annuo del nucleo familiare superiore al limite stabilito dal 1° comma dell'art. 3 della presente legge maggiorato del 75%;
- b) titolarità, da parte dell'assegnatario o altro componente della famiglia, di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su di un alloggio idoneo ai sensi del 1° comma, lettera c) dell'art. 3 della presente legge. L'acquisizione di uno dei diritti predetti da parte di un componente del nucleo familiare, diverso dall'assegnatario e dal coniuge, non comporta la decadenza, a condizione che l'alloggio sia finalizzato all'abitazione dell'acquirente e venga occupato entro un anno dalla data di acquisto, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute dal Sindaco.

3. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 32.

4. La decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto e l'obbligo, da parte dell'assegnatario al rilascio immediato dell'alloggio.

5. Nell'ipotesi in cui il reddito annuo del nucleo familiare per due anni consecutivi superi di non oltre il 30% il limite di cui alla lettera a) del 2° comma del presente articolo non si applica la disposizione di cui al 3° comma; in tal caso l'Ente gestore comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento al canone di cui al 3° comma, lett. c), dell'art. 23. La durata del rapporto è a tempo indeterminato.

6. Qualora il reddito annuo del nucleo familiare del conduttore dell'alloggio si riduca ai di sotto del limite previsto per la decadenza dalla qualifica di assegnatario, questi riacquista tale qualifica. A tal fine egli è tenuto a rivolgere apposita documentata istanza all'Ente gestore il quale, verificata l'assenza di altre condizioni ostative, dichiara il riacquisto della qualifica di assegnatario. Conseguentemente l'Ente gestore procede all'applicazione del canone di cui al 2° comma, lettera b), dell'art. 23.

7. Nel caso in cui il reddito annuo del nucleo familiare del conduttore, per due anni consecutivi superi il limite di reddito di cui alla lettera a) del 2° comma del presente articolo, maggiorato del 30%, si applica il disposto di cui al 3° comma del presente articolo con il conseguente immediato rilascio dell'alloggio.

8. Al provvedimento di decadenza si applica il dodicesimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. Il provvedimento medesimo può concedere un termine dilatorio non eccedente gli otto mesi per il rilascio dell'alloggio. La dilazione non viene concessa qualora venga anche riscontrata una morosità a qualsiasi titolo nei confronti dell'Ente gestore da parte del conduttore dell'alloggio e dei suo nucleo familiare.

9. Per il cedente di cui alla lettera a), 1° comma, e nei confronti di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'art. 26 della legge 5 agosto 1977, n. 513.

10. Per l'assegnatario che abbia perduto il requisito di cui alla lettera c), del 1° comma dell'art. 3 della presente legge, ma che non abbia la disponibilità dell'alloggio sito nel comune in cui il medesimo assegnatario risiede o nei comuni contermini, il termine per il rilascio potrà essere prorogato, previa richiesta al sindaco da parte dell'interessato, fino alla data di effettiva disponibilità dell'alloggio medesimo, a condizione che l'interessato, o altro componente del nucleo familiare avente titolo, abbia attivato il procedimento per il rilascio alla prima scadenza contrattuale successiva all'entrata in vigore della presente Legge.

11. La Regione definisce le modalità preferenziali per l'accesso agevolato alla proprietà della prima casa per coloro che sono decaduti dalla qualifica di assegnatario nell'ambito:

a) dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di nuova costruzione o di recupero;

b) dei programmi prioritariamente ad essi destinati per locazione semplice o proprietà differita di cui all'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 34.

Occupazione illegale degli alloggi

1. Salvo quanto previsto negli articoli che precedono, il legale rappresentante dell'Ente gestore dispone, con proprio provvedimento, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 30 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

2. Al provvedimento con cui si dispone il rilascio si applica il dodicesimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

3. Per tutto il periodo di occupazione gli abusivi sono tenuti a corrispondere una indennità pari al 125% del «Canone base» di cui al 2° comma dell'art. 25 della presente legge.

TITOLO V

NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE AUTOGESTIONI

Art. 35.

Autogestione dei servizi e spazi comuni

1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

3. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'Ente gestore, può, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

4. Per gli alloggi già assegnati gli Enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Gli Enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo per gli alloggi preventivamente occupati da anziani o da persone non autonome.

5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali sul rendiconto redatto dall'Ente.

6. L'Ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente, addebita — in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime — sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle autogestioni.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti gestori predispongono, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, il regolamento per la costituzione ed il funzionamento

delle autogestioni, nonché quelli per la ripartizione degli oneri fra Ente gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi e parti comuni e per l'autogestione della manutenzione.

8. È facoltà dell'Ente gestore, sulla base del regolamento di cui al precedente comma, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione secondo forme totali o parziali accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone a ciò destinata non superiore al 30%.

9. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

Art. 36.

Alloggi in amministrazione condominiale

1. Dopo dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli Enti gestori di iniziare o di proseguire l'attività di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente od in parte. In questi stabili l'Ente gestore promuove agli atti preliminari per la costituzione dell'amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per le spese generali di amministrazione e manutenzione eccezione fatta per quelle afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ente gestore.

2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del c.c. sul condominio.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministrazione.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

Norme di attuazione

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il nuovo schema tipo del bando di concorso ed il modulo tipo della domanda.

Art. 38.

Morosità pregressa

1. Al fine di favorire la cessazione del contenzioso esistente, le posizioni debitorie e, conseguenti all'applicazione della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 2 e successive modificazioni, in essere alla data di pubblicazione della presente legge, sono, a domanda degli interessati, da prodursi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, definite secondo le disposizioni dei successivi commi.

2. Agli assegnatari, ai quali è stato determinato il canone nella misura di cui al punto 5 del primo comma dell'art. 28 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 2, per non aver presentato biennialmente la documentazione reddituale, il canone va rideterminato per ciascun biennio di riferimento, con la collocazione nelle rispettive fasce di cui al succitato art. 28 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 2, a seguito della presentazione, ora per allora, della relativa documentazione reddituale.

3. L'Ente gestore, entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione reddituale da allegare alla domanda di cui al 1° comma, provvederà a notificare, all'assegnatario che si trovi nelle suddette condizioni, l'ammontare dei canoni arretrati comprensivi degli interessi legali che potrà, su domanda dell'interessato, essere rateizzato.

4. All'accettazione, entro 30 giorni dalla data della notifica, a mezzo di sottoscrizione del debito pregresso, consegue il venir meno dallo status moroso nonché dei procedimenti legali in atto.

5. Nei confronti degli assegnatari, che non regolarizzeranno la loro posizione debitoria secondo quanto previsto dai precedenti commi, l'Ente gestore attiverà le procedure di cui all'art. 33 della presente legge. Il procedimento si interrompe nel caso in cui, sebbene tardivamente rispetto ai termini previsti, ma prima che sia stata dichiarata la decadenza dell'assegnazione, l'assegnatario provveda a trasmettere all'Ente gestore la documentazione attestante la permanenza dei requisiti nonché al pagamento del debito pregresso che potrà, su domanda dell'interessato, essere rateizzato.

Art. 39.

Sanatoria

1. Nei confronti di coloro che occupano senza titolo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla data del 31 dicembre 1995 e che presentino, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda all'Ente gestore, quest'ultimo dispone a sanatoria l'assegnazione in locazione dell'alloggio, in presenza delle condizioni di cui al comma seguente.

2. L'assegnazione è subordinata:

a) al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'art. 3 della presente legge;

b) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in dipendenza di graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge; in caso contrario gli interessati alla sanatoria possono beneficiare prioritariamente della riserva di cui all'art. 18 della presente legge;

d) al recupero, da parte dell'Ente gestore, di tutti i canoni e spese accessorie dovuti, a decorrere dalla data di occupazione. Per tale periodo i richiedenti sono tenuti a corrispondere una indennità pari al 100% del «Canone base» di cui all'art. 25 della presente legge;

e) al rilascio, da parte dell'occupante, di parti comuni del fabbricato, nonché di ambienti o superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e delle sue pertinenze eventualmente occupate.

3. I requisiti di cui alla lettera a), del comma precedente, sono accertati dalla commissione di cui all'art. 9.

Art. 40.

Commissione per la formazione della graduatoria

1. I Presidenti ed i componenti delle Commissioni Assegnazione Alloggi operanti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni da parte del Presidente della Giunta regionale che avverrà entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

legge regionale 2 settembre 1981, n. 33;
legge regionale 16 febbraio 1987, n. 2;
legge regionale 20 giugno 1989, n. 14;
legge regionale 23 gennaio 1995, n. 11;
legge regionale 23 gennaio 1995, n. 13;
legge regionale 3 aprile 1995, n. 36.

2. È abrogato, altresì, l'art. 11 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 7, ed ogni ulteriore disposizione di legge vigente in contrasto con le norme di cui alla presente legge.

Art. 42.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 22 aprile 1997

DINARDO

97R0406

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1997, n. 15.

Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 21 del 28 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta norme sull'organizzazione degli uffici della regione e sulla dirigenza regionale, adeguando l'ordinamento regionale ai principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali.

2. Le norme della presente legge tendono a garantire i diritti dei cittadini, la imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa regionale.

Art. 2.

Obiettivi e criteri generali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la disciplina dell'organizzazione degli uffici e della dirigenza è ispirata ai seguenti criteri generali:

a) attuazione del principio della distinzione tra competenze e responsabilità degli organi di indirizzo politico e della dirigenza;

b) riorganizzazione degli uffici coerente con l'obiettivo dell'attuazione dei principi di decentramento delle funzioni amministrative operative e dei relativi servizi agli enti locali in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del principio di sussidiarietà di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439;

c) articolazione e individuazione degli uffici in rapporto alle effettive funzioni e servizi di competenza regionale, secondo criteri di flessibilità organizzativa e ottimizzazione della gestione delle risorse, umane e finanziarie;

d) previsione di controlli interni, finanziari sull'andamento della spesa, di efficienza ed economicità nella utilizzazione delle risorse, di efficacia sul raggiungimento dei risultati, al fine di conse-

guire la massima diminuzione dei costi amministrativi e la speditezza della procedura, nonché di valorizzare la responsabilità amministrativa e gestionale dei dirigenti regionali;

e) coordinamento dell'attività dei diversi uffici per il raggiungimento di finalità e politiche omogenee e massima collaborazione tra gli uffici, anche attraverso sistemi informatici di interconnessione e scambio di informazioni;

f) trasparenza dell'azione amministrativa, attraverso la creazione di apposite strutture per l'informazione dei cittadini e per l'accesso ai documenti amministrativi;

g) responsabilizzazione del personale, la cui attività deve essere giudicata in base ai risultati;

h) contenimento della spesa.

TITOLO SECONDO ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

SEZIONE PRIMA: ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 3.

Ordinamento della struttura

1. La struttura organizzativa regionale è articolata in uffici permanenti e temporanei.

2. Gli uffici di cui al comma 1 sono individuati sulla base di funzioni omogenee distinte tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto volti a garantire l'attività degli uffici finali.

3. Al fine di dare piena attuazione al principio della distinzione tra compiti di direzione politica e compiti di direzione amministrativa, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993, si distinguono uffici dirigenziali per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria e uffici di supporto agli organi regionali.

SEZIONE SECONDA: UFFICI DIRIGENZIALI

Art. 4.

Uffici dirigenziali permanenti

1. Gli uffici dirigenziali permanenti si articolano in due livelli organizzativi:

- a) le direzioni regionali;
- b) i servizi.

2. Le direzioni regionali sono costituite per garantire l'esercizio organico e integrato delle funzioni regionali, finali e strumentali, attraverso attività di programmazione, coordinamento, raccolta e diffusione di informazioni, organizzazione delle risorse economico-finanziarie, tecnologiche e umane della regione.

3. I servizi sono unità organizzative costituite all'interno delle direzioni regionali per lo svolgimento di specifiche funzioni omogenee o di prevalenti attività di disciplina puntuale, di gestione, di erogazione di servizi. I servizi sono centri di responsabilità della spesa attribuita per funzioni organiche.

4. I servizi possono essere costituiti anche come unità organizzative per lo svolgimento di prevalenti attività di programmazione, indirizzo, studio e ricerca.

5. Nell'ambito delle direzioni regionali sono inoltre costituite posizioni dirigenziali individuali, non aventi la direzione di strutture, riferite alle funzioni previste nell'articolo 19, comma 2, lettere c), d) ed e), eventualmente comportanti autonomi poteri di spesa nei limiti delle risorse assegnate.

Art. 5.

Direzioni regionali

1. Possono essere istituite non più di 10 direzioni regionali. La determinazione e la modifica del numero e delle aree di materie delle direzioni regionali è disposta con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, di norma di seguito e in correlazione

all'approvazione del documento politico-programmatico per la elezione del Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 51, comma 3, dello statuto.

2. Le direzioni regionali sono istituite con riferimento a grandi aree di materie omogenee, risultanti dall'accorpamento delle aree funzionali ed operative previste dall'articolo 38, comma 2, della presente legge, integrate dalle previsioni di cui all'articolo 12, comma 2 ed all'articolo 38, comma 1.

Art. 6.

Sezioni

1. All'interno delle direzioni regionali e dei servizi possono essere costituite ulteriori unità organizzative, denominate sezioni, affidate alla responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

2. Le sezioni sono costituite per lo svolgimento di attività strumentali a quelle dirigenziali di natura operativa o di supporto e sono caratterizzate dalla complessità delle competenze attribuite, tali da richiedere elevate competenze professionali e specializzazione adeguata. Le sezioni costituiscono unità organizzative volte a soddisfare esigenze risultanti da procedimenti amministrativi, dalla introduzione di sistemi di controllo di gestione e di monitoraggio dell'attività ovvero per rispondere ad esigenze organizzative complesse nell'ambito dell'articolazione delle competenze della direzione regionale e del servizio.

Art. 7.

Uffici dirigenziali temporanei

1. Per la realizzazione di obiettivi di interesse regionale, per la progettazione di programmi di rilevante entità e complessità, nonché per la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali, possono essere istituiti uffici dirigenziali temporanei equiparati ai servizi.

2. L'atto istitutivo degli uffici di cui al comma 1 stabilisce:

- a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;
- b) le risorse finanziarie e di personale assegnate temporaneamente all'ufficio e le modalità di rientro negli uffici permanenti;
- c) i tempi di realizzazione del progetto e di durata dell'ufficio, che non possono eccedere i due anni prorogabili una sola volta per un periodo non superiore ad un anno;
- d) i rapporti funzionali e di collaborazione con gli uffici permanenti;
- e) le modalità di verifica degli stati di avanzamento;
- f) le attribuzioni e i poteri specifici del responsabile del progetto e dell'ufficio temporaneo.

Art. 8.

Uffici dirigenziali non compresi nelle direzioni regionali)

1. Per favorire il necessario supporto organizzativo e gestionale ad organismi regionali dotati di autonomia funzionale ai sensi delle norme istitutive, il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, per le rispettive competenze, possono istituire, al di fuori delle direzioni regionali, uffici dirigenziali.

2. Gli uffici di cui al comma 1 sono equiparati ai servizi e sono centri di spesa. I relativi dirigenti responsabili gestiscono autonomamente specifici capitoli del bilancio regionale.

SEZIONE TERZA: STRUTTURE SPECIALI DI SUPPORTO AGLI ORGANI

Art. 9.

Uffici di supporto agli organi di Governo e di direzione politica

1. In relazione alle esigenze indicate nel comma 3 dell'articolo 3, sono costituite strutture speciali, denominate uffici di supporto al Presidente e al Vice Presidente della Giunta, agli assessori, al Presidente e ai membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti delle commissioni permanenti e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

2. Agli uffici di supporto compete esclusivamente l'espletamento delle attività inerenti alle funzioni attribuite agli organi cui sono assegnati, non riconducibili nell'ambito delle competenze delle direzioni regionali o di altre articolazioni organizzative della Giunta e del Consiglio regionale.

3. A ciascuno degli uffici di supporto al Presidente e al Vice Presidente della Giunta, agli Assessori e al Presidente del Consiglio regionale, è preposto un responsabile anche di livello dirigenziale.

4. A ciascuno degli uffici di supporto ai membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti, è preposto un responsabile di qualifica non superiore all'ottavo livello.

5. Il contingente di personale per ognuna delle strutture di cui al comma 1, comprensivo del responsabile previsto dai commi 3 e 4, è stabilito in tre unità per il Presidente della Giunta e per il Presidente del Consiglio, in due unità per il Vice Presidente della Giunta e gli Assessori, in una unità per i membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, i Presidenti delle commissioni permanenti e il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

6. Il personale delle strutture di supporto di cui al presente articolo, è scelto tra i dipendenti del ruolo regionale o comandato da altre pubbliche amministrazioni. Nel limite di una unità per le strutture di supporto del Presidente e Vice Presidente della Giunta, degli Assessori e del Presidente del Consiglio regionale, detto personale può essere scelto anche dal settore privato ed, in questo caso, il rapporto di lavoro viene costituito, su proposta dell'organo interessato, con la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in favore di soggetti in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere. Il relativo trattamento economico è determinato in corrispondenza dell'equipollente trattamento del personale regionale.

7. L'assegnazione, il comando o l'incarico nelle predette strutture cessano di diritto con la cessazione dall'incarico dell'organo proponente.

8. I responsabili degli uffici di supporto di cui al presente articolo, per tutta la durata dell'incarico e per i due anni successivi, non possono essere titolari di nomine o di designazioni da parte degli organi regionali.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI E PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO

Art. 10.

Autonomia organizzativa del Consiglio regionale

1. Le strutture organizzative del Consiglio regionale, in attuazione degli articoli 44 e 83 dello statuto, sono regolate secondo le disposizioni recate dal presente titolo.

2. Per quanto non stabilito nel presente titolo, si intende sostituita la Giunta regionale con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti con disposizioni di legge.

Art. 11.

Dotazione organica del Consiglio

1. Il personale del Consiglio è posto alle dipendenze funzionali dell'Ufficio di presidenza, fermo restando il trattamento giuridico ed economico del personale regionale.

2. La Giunta regionale non può adottare provvedimenti relativi al personale del Consiglio regionale, se non previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

3. La dotazione organica del Consiglio ed i criteri per il relativo utilizzo sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale.

Art. 12.

Principi organizzativi

1. Gli uffici del Consiglio regionale costituiscono la struttura di servizio per lo svolgimento dell'attività del Consiglio, dei suoi organi e dei singoli consiglieri.

2. Le strutture del Consiglio regionale sono organizzate in un'unica direzione e si articolano in servizi e sezioni.

I servizi si distinguono in:

a) servizi permanenti che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo;

b) servizi temporanei per la realizzazione di specifici progetti, ai sensi dell'articolo 7.

3. Sono altresì previste unità di supporto specialistico aventi le caratteristiche descritte al comma 5 dell'articolo 4.

Art. 13.

Segretario generale del Consiglio

1. La responsabilità della direzione di cui all'articolo 12 è affidata al Segretario generale del Consiglio.

2. Il Segretario generale del Consiglio è nominato dalla Giunta regionale su designazione dell'Ufficio di presidenza, a cui risponde, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 29 ed è equiparato al direttore regionale.

3. Il Segretario generale, in attuazione delle direttive dell'Ufficio di presidenza secondo il disposto dell'articolo 38 dello statuto, esercita le competenze di cui all'articolo 25, in quanto applicabili.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di presidenza:

a) definisce le competenze della Segreteria generale, dei servizi e delle unità di supporto specialistico;

b) designa il Segretario generale;

c) propone al Consiglio regionale la dotazione organica e definisce i criteri per la organizzazione dei servizi.

Art. 15.

Procedure concorsuali

1. Per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza si avvale di concorsi unici, nel rispetto di criteri stabiliti da una programmazione annuale tra Giunta e lo stesso Ufficio di presidenza. I concorsi unici sono banditi dalla Giunta previa intesa con l'Ufficio di presidenza, anche in relazione alla ripartizione di posti messi a concorso.

2. Per particolari e specifiche esigenze connesse alla necessità di acquisire figure professionali, l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, nell'ambito del 10 per cento della quota dirigenziale assegnata dal contingente, può conferire incarichi ad esperti mediante contratto privatistico a tempo determinato.

Art. 16.

Mobilità

1. Tra le strutture del Consiglio e della Giunta regionale la mobilità del personale è attuata d'intesa tra le direzioni regionali.

Art. 17.

Relazioni sindacali

1. Per quanto attiene le problematiche specifiche del personale del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza attiva un sistema di informazione preventiva e di confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 29/1993.

TITOLO QUARTO INDIRIZZO POLITICO E DIRIGENZA

SEZIONE PRIMA: INDIRIZZO POLITICO, QUALIFICA DIRIGENZIALE, COMPETENZE DEI DIRIGENTI E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI.

Art. 18.

Indirizzo politico-amministrativo

1. Competono alla Giunta regionale:

a) la definizione degli obiettivi generali dell'azione regionale delle politiche da perseguire, dei risultati da raggiungere e dei programmi da attuare, nonché dei relativi vincoli di tempo e di costo;

b) la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonché l'assegnazione di quote di bilancio alle diverse articolazioni organizzative;

c) la determinazione della dotazione organica di ciascuna direzione regionale;

d) la individuazione, all'interno delle direzioni regionali, dei servizi permanenti e temporanei, delle posizioni dirigenziali individuali di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5 e di cui all'art. 7;

e) la individuazione dei servizi non compresi nelle direzioni regionali di cui all'art. 8;

f) il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale, ai sensi dell'art. 28;

g) la verifica dei risultati e della rispondenza dell'attività gestionale agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

h) la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra le direzioni regionali;

i) la cura dei rapporti di tipo politico esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze proprie dei dirigenti;

l) la fissazione dei criteri per la nomina dei responsabili delle sezioni.

2. Con riferimento alla dotazione organica del Consiglio regionale, le funzioni di cui al precedente comma 1 competono, per i punti b) e c) al Consiglio regionale e per gli altri punti all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale approva le convenzioni, gli accordi e le intese di interesse della Regione con soggetti pubblici e privati, organizzazioni di categoria e sindacali.

4. La Giunta regionale presenta al Consiglio, in allegato al disegno di legge di approvazione dei bilanci annuale e pluriennale, una relazione sullo stato dell'amministrazione.

Art. 19.

Qualifica dirigenziale

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di «dirigente» ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

2. Ai dirigenti sono affidate dalla Giunta regionale e dai direttori regionali, per le rispettive competenze, secondo le disposizioni della presente legge e della contrattazione collettiva per l'area della dirigenza:

a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti;

b) funzioni di direzione di strutture organizzative temporanee;

c) funzioni ispettive, di vigilanza e di valutazione che si estrinsecano nella verifica, mediante comparazione dei costi e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;

d) funzioni di prestazioni professionali di consulenza di studio e di ricerca;

e) funzioni di raccolta elaborazione e distribuzione dati ed informazioni nell'ambito del sistema informativo regionale.

3. Gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali sono articolati nei seguenti livelli di responsabilità:

a) direttore regionale;

b) dirigente di servizio.

Art. 20.

Accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.

2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati in relazione al posto da ricoprire dal bando di concorso o di corso-concorso che deve in ogni caso richiedere:

a) il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;

b) esperienza professionale maturata:

1) per anni cinque nella qualifica VIII del ruolo regionale;

2) per anni sette nella qualifica VII del ruolo regionale;

3) per anni cinque nell'ex carriera direttiva delle altre amministrazioni pubbliche in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private in qualifica dirigenziale.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato rispetto ai posti disponibili di una percentuale da determinarsi tra il 25 e il 50 per cento i candidati di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Il corso ha durata massima di due anni ed è seguito previo superamento di esame-concorso intermedio da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private ovvero presso la Regione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero maggiorato rispetto ai posti messi a concorso di una percentuale pari alla metà di quella stabilita ai sensi del comma 3. Al termine i candidati sono sottoposti ad esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso.

5. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio a carico della Regione.

6. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite per entrambe le modalità di accesso e in armonia con la disciplina stabilita per i dirigenti delle amministrazioni statali:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili riservate al concorso per esami e in una percentuale tra il 30 e il 50 per cento al corso-concorso;

b) quando non si tratti di posto unico la riserva di posti prevista per il personale del ruolo regionale in misura non superiore al 35 per cento. La valutazione dei titoli per i posti non rientranti nella riserva non può superare il 20 per cento del punteggio;

c) le modalità di svolgimento delle selezioni;

d) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

Art. 21.

Competenze della dirigenza

1. Compete alla dirigenza collaborare con la Giunta regionale e con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali contribuire alla elaborazione di programmi proposte e schemi di disegni di legge e di regolamento assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei progetti definiti dagli organi di direzione politica fornendo anche i necessari dati informativi.

2. Competono in particolare alla dirigenza:

a) la direzione delle strutture organizzative assegnate e relativa proposta quali-quantitativa di dotazione organica la verifica dei risultati e il controllo dei tempi e dei costi dell'azione amministrativa;

b) lo studio delle problematiche di natura giuridico-amministrativa economico-sociale tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza nonché l'elaborazione di relazioni pareri e proposte;

c) la proposta di progetti esecutivi di gestione con l'indicazione della dotazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi;

d) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo. In attesa della legge di riordino delle procedure della programmazione, del bilancio e della contabilità regionale le assegnazioni di quote finanziarie agli uffici sono determinate dalla Giunta anche mediante aggregazioni o disaggregazioni dei capitoli di relativa pertinenza.

3. Spettano alla dirigenza la responsabilità dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi la presidenza delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti.

4. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi. Gli atti amministrativi di maggiore rilevanza adottati dai dirigenti sono comunicati alla Giunta regionale e ai direttori regionali i quali entro i successivi dieci giorni possono rinviare l'atto al dirigente con richiesta motivata di riesame. La Giunta regionale su proposta dei direttori regionali competenti può nominare dirigenti *ad acta* per i casi di omissione o ritardo nell'esercizio delle funzioni conferite ai dirigenti che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico.

Art. 22.

Responsabilità della dirigenza

1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 21 e nei limiti delle rispettive competenze e nel quadro degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali fissati dagli organi di direzione politica, i dirigenti sono responsabili:

a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo delle determinazioni assunte;

b) del conseguimento degli obiettivi nell'attività gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo stabiliti;

c) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, adottando criteri che garantiscano pari opportunità tra uomini e donne;

d) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa definiti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali;

e) della trasparenza e della semplificazione dell'azione amministrativa;

f) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, contabile e disciplinare dei dipendenti pubblici.

3. I dirigenti rispondono ai direttori regionali del conseguimento degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti, in relazione alla graduazione delle funzioni e delle responsabilità individuate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, per il rispettivo personale, che si avvalgono per le relative verifiche del nucleo di valutazione di cui all'articolo 31.

Art. 23.

Incarichi e incompatibilità

1. Il dirigente e gli altri dipendenti regionali non possono impegnarsi in alcuna attività professionale che contrasti con il pieno e corretto adempimento delle proprie responsabilità.

2. Il dirigente prima di assumere l'incarico dirigenziale deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione; in caso di incompatibilità sopravvenuta il dirigente è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

3. Debbono essere sottoposti preventivamente all'autorizzazione del dirigente responsabile delle risorse umane gli incarichi dei dirigenti e degli altri dipendenti regionali, che non rientrino nei casi di esclusione ovvero nei casi specificati in un codice disciplinare approvato dalla Giunta medesima, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni delle norme di cui al presente articolo sono considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

Art. 24.

Graduazione delle posizioni dirigenziali

1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, ai fini dell'attribuzione del trattamento economico di posizione così come definito dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza.

2. La graduazione delle posizioni è definita, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del direttore regionale competente alle risorse finanziarie, umane e strumentali, sentiti gli altri direttori regionali.

3. All'atto della istituzione di nuove posizioni dirigenziali o della costituzione di uffici temporanei di cui all'articolo 7, la Giunta regionale provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2. Il sistema di graduazione delle posizioni è, altresì, aggiornato quando siano introdotte modifiche rilevanti rispetto ai compiti, alla loro complessità, al grado di autonomia e di responsabilità e alle risorse assegnate alle singole strutture.

4. Per il personale della dotazione organica del Consiglio regionale, la Giunta regionale delibera sulla base della proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Art. 25.

Competenze e poteri dei direttori regionali

1. I direttori regionali, nell'ambito dell'incarico conferito, e fermo restando il potere di indirizzo della Giunta regionale:

a) contribuiscono con proprie proposte alla elaborazione dei piani, progetti o altri atti di competenza della Giunta;

b) propongono alla Giunta regionale i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie;

c) verificano la funzionalità organizzativa degli uffici dirigenziali e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;

d) propongono alla Giunta le quote di bilancio da assegnare alle strutture dirigenziali sentiti i dirigenti di servizio, in stretta relazione con gli obiettivi della programmazione regionale;

e) esercitano poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse messe a loro disposizione per le strutture di supporto alle direzioni regionali;

f) propongono alla Giunta regionale la individuazione dei servizi e delle posizioni individuali dirigenziali, nonché il conferimento dei relativi incarichi;

g) provvedono, su proposta dei responsabili dei servizi interessati, alla individuazione delle sezioni e al conferimento dei rispettivi incarichi;

h) fermo restando la non interferenza nei procedimenti amministrativi di competenza dei servizi e delle sezioni, adottano, nell'ambito di criteri e modalità definiti e per quanto di competenza, gli atti di gestione del personale assegnato, ivi comprese la valutazione delle prestazioni, l'attribuzione dei trattamenti economici accessori, l'adozione delle misure in materia disciplinare nel rispetto della normativa stabilita dai contratti collettivi;

i) risolvono eventuali conflitti di competenza tra unità organizzative;

l) adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione tecnico-finanziaria e delle decisioni organizzative;

m) esercitano le funzioni di coordinamento dell'attività dei dirigenti, sia di servizio che titolari di posizioni individuali, anche mediante la formazione di gruppi di lavoro.

Art. 26.

Competenze e poteri dei dirigenti dei servizi

1. I dirigenti in relazione alle competenze loro attribuite e nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta e dal direttore regionale:

a) provvedono alla direzione delle unità organizzative cui sono preposti, alla gestione e alla organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;

b) propongono al Direttore regionale l'individuazione delle sezioni e il conferimento dei relativi incarichi;

c) esercitano per quanto di competenza, i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate;

d) curano la verifica e il controllo degli adempimenti di spettanza dei servizi di cui sono responsabili, con l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di necessità, urgenza o inerzia;

e) propongono al direttore regionale la quantificazione della dotazione delle risorse da destinare alle diverse finalità;

f) adottano atti relativi all'attribuzione dei trattamenti economici accessori, alla valutazione delle prestazioni, nonché all'adozione di ogni altra misura prevista dalla vigente normativa;

g) provvedono alla verifica periodica della produttività e dei carichi di lavoro delle unità organizzative, analizzando e controllando costi e rendimenti dell'azione amministrativa;

h) propongono alla Giunta regionale la costituzione in giudizio e la resistenza a liti e contenziosi attivi e passivi.

Art. 27.

Comitato di direzione

1. È istituito nell'ambito di ciascuna direzione regionale, ivi compreso il Consiglio regionale, il comitato di direzione composto dal direttore e dai dirigenti assegnati alle direzioni regionali.

2. Il comitato di direzione si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del direttore regionale, ed esamina il programma di lavoro nonché i problemi funzionali ed organizzativi degli uffici nei quali si articola la direzione.

Art. 28.

Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale la Giunta regionale fissa preventivamente i criteri tenendo conto:

a) della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire;

b) dei programmi e dei progetti da realizzare;

c) delle attitudini e della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente;

d) dei risultati conseguiti in precedenza.

2. L'incarico di responsabile dei servizi può essere conferito con contratto di diritto privato ad esperti esterni all'amministrazione in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 20 per l'accesso alla qualifica di dirigente. La durata del contratto non può eccedere quella della legislatura, ed è rinnovabile.

3. Gli incarichi di responsabili di servizi dirigenziali conferiti ad esperti esterni all'amministrazione non possono eccedere il 10 per cento del numero complessivo dei predetti servizi.

4. Il conferimento di incarichi ad esperti esterni va conferito solamente in assenza di comprovate professionalità all'interno della dirigenza regionale.

5. La rotazione degli incarichi costituisce principio ispiratore della politica gestionale della dirigenza. Per le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione, ai dirigenti si applica la più ampia mobilità. Di norma gli incarichi predetti hanno durata quinquennale e sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 29.

Incarico di direttore regionale

1. L'incarico di direttore regionale è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta nella stessa direzione. La durata dell'incarico non può, comunque, eccedere quella della legislatura regionale.

2. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il contratto di diritto privato prevederà una proroga del rapporto comunque non eccedente il trimestre dall'insediamento dei nuovi organi.

3. L'incarico è conferito a dirigenti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere e, comunque, in possesso di diploma di laurea, appartenenti alle regioni, alle amministrazioni dello Stato, a enti pubblici o aziende private, a settori della ricerca e dell'università o alle libere professioni.

4. Il conferimento dell'incarico di direttore regionale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto dal comma 1. Salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, è disposta dal servizio competente in materia di personale, la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. Dalla data di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 4, è reso indisponibile, per la durata dell'incarico di direttore regionale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale, corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.

5. Il trattamento economico, contrattato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

6. Gli elementi negoziali essenziali del contratto di cui al comma 1 ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati nel provvedimento giuntale di conferimento dell'incarico.

7. Degli incarichi di direttore regionale è data comunicazione alla commissione consiliare competente in materia di personale e organizzazione, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali.

Art. 30.

Funzioni vicarie

1. La Giunta, all'atto del conferimento di un incarico dirigenziale, provvede ad individuare il dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del titolare dell'incarico.

2. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si procede alla sostituzione dei dirigenti. Le funzioni vicarie possono essere esercitate anche in attesa dell'espletamento delle procedure per il conferimento dei nuovi incarichi, comunque non oltre i limiti temporali precedentemente indicati.

Art. 31.

Verifica dei risultati

1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e della retribuzione di risultato.

2. La valutazione delle prestazioni è effettuata da un apposito nucleo di valutazione nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio, e composto da esperti esterni all'amministrazione regionale e da un dirigente regionale, particolarmente qualificati in tecniche di valutazione del personale. Il predetto nucleo risponde alla Giunta e all'Ufficio di presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze.

3. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto nel CCNL e nonchè:

a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo;

b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;

c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali assegnate;

d) della capacità di promuovere e gestire l'innovazione sul piano organizzativo, gestionale e tecnologico;

e) della capacità di alimentare e promuovere flussi informativi-funzionali al sistema informativo.

4. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative in cui si è svolta l'attività, nonché di eventuali vincoli e variazioni intervenuti nella disponibilità delle risorse.

5. Con provvedimento della Giunta, sentiti i direttori regionali, vengono definiti:

a) le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti;

b) i collegamenti e i rapporti tra i direttori regionali, i dirigenti e il nucleo di valutazione di cui al comma 2;

c) le modalità del contraddittorio in attuazione delle procedure previste dal CCNL.

6. Qualora siano evidenziati risultati negativi imputabili ad incapacità gestionali, negligenze, gravi omissioni comportanti anche danni per l'amministrazione o per gli utenti della stessa, la Giunta regionale dispone i provvedimenti conseguenti, con le procedure e le determinazioni previste dal CCNL per l'area della dirigenza.

TITOLO QUINTO DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

Art. 32.

Procedura per la definizione della dotazione organica

1. In sede di approvazione del bilancio pluriennale viene stabilita la spesa complessiva per oneri diretti, riflessi e accessori per il personale regionale in relazione agli obiettivi e alle politiche che si intendono perseguire, ivi comprese le dinamiche previste per le varie voci di costo.

2. Qualora la definizione dell'organico comporti oneri finanziari eccedenti i limiti di cui al comma 1 si provvede in ogni caso con legge di variazione del bilancio.

3. La Giunta regionale procede periodicamente, e comunque a cadenza massima triennale, alla verifica della struttura organizzativa nel rispetto dei principi della presente legge e tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) attribuzione di competenze o delega di funzioni agli enti locali;
- b) esigenze correlate alla evoluzione istituzionale e funzionale della Regione e della domanda dei servizi;
- c) verifica dei carichi di lavoro dei servizi delle varie direzioni regionali.

4. La definizione e l'aggiornamento della struttura organizzativa e dell'organico sono effettuati previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33.

Dotazione organica della dirigenza

1. La dotazione organica della qualifica dirigenziale, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ammonta a 248 unità. In tale dotazione non sono compresi i posti di direttore regionale.

2. Qualora dalla ridefinizione delle funzioni dirigenziali e dalle rilevazioni periodiche dei carichi di lavoro risultino in esubero posti della qualifica di dirigente, la Giunta regionale può procedere alla loro soppressione, determinando aliquote annuali sino al 31 dicembre 1999 in relazione alle effettive esigenze di utilizzazione dei dirigenti in servizio.

3. In relazione al trasferimento e alla delega di funzioni regionali alle province e agli altri enti locali la dotazione organica viene corrispondentemente ridotta con soppressione delle strutture organizzative interessate dal trasferimento e dalla delega.

TITOLO SESTO RELAZIONI SINDACALI E PARI OPPORTUNITÀ

Art. 34.

Relazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative

1. La Regione riconosce come interlocutori nell'ambito delle relazioni sindacali di ordine generale le associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

2. Il sistema delle relazioni sindacali è definito dai contratti collettivi.

3. Salvo quanto previsto dai contratti collettivi, le procedure e le modalità di svolgimento della partecipazione sindacale sono definite con i protocolli di relazioni sindacali di cui all'articolo 35.

Art. 35.

Protocolli di relazioni sindacali

1. La Regione stipula protocolli di relazioni sindacali con i quali sono definiti materie e metodi di contrattazione sindacale.

Art. 36.

Partecipazione del Comitato per le pari opportunità

1. La Regione consulta il Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23, sulle misure di carattere generale che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle più elevate posizioni organizzative.

2. Al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 e promuovere le misure derivanti dalla Contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, nonché dalla normativa statale e dalle direttive dell'Unione europea, la Regione organizza periodiche sessioni di incontri, anche su richiesta del Comitato.

TITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

Personale degli enti e agenzie regionali

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono estese al personale degli enti pubblici non economici, delle aziende e delle agenzie dipendenti dalla Regione.

Art. 38.

Prima individuazione delle strutture dirigenziali e determinazione delle dotazioni organiche

1. In prima applicazione della presente legge e al fine di sperimentare il nuovo modello organizzativo, è istituita la direzione regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali, competente in materia di attività di coordinamento generale inerenti al funzionamento delle strutture organizzative regionali di amministrazione diretta, all'acquisizione e alla gestione coordinata delle risorse umane e strumentali di impiego generale per l'amministrazione regionale, nonché alla formazione e gestione del bilancio, al coordinamento delle attività di gestione finanziaria e contabile degli uffici regionali.

2. Sono confermate le seguenti aree funzionali ed operative della Giunta regionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, che verranno soppresse all'atto della istituzione delle direzioni regionali ai sensi dell'art. 5:

- 1) Uffici della Presidenza della Giunta regionale;
- 2) Programmazione socio-economica;
- 3) Agricoltura e foreste;
- 4) Economia e lavoro;
- 5) Assetto del territorio - Piano urbanistico territoriale;
- 6) Ambiente e infrastrutture;
- 7) Istruzione e cultura;
- 8) Servizi socio-sanitari.

Le attribuzioni e le missioni dell'area funzionale Segreteria della Giunta e affari giuridici sono assegnate all'area Uffici della Presidenza della Giunta regionale; le attribuzioni e le missioni dell'area operativa Turismo e commercio sono assegnate all'area Economia e lavoro per quanto attiene al commercio e all'area Istruzione e cultura per quanto attiene al turismo; all'area Programmazione socio-economica restano confermate le attribuzioni dell'area funzionale Programmazione e bilancio, con esclusione di quelle relative all'Ufficio bilancio, ragioneria, tributi e finanze e all'Ufficio del Piano urbanistico territoriale e alle correlate posizioni di staff; all'area operativa Assetto del territorio sono assegnate le attribuzioni dell'Ufficio del Piano urbanistico territoriale e correlata posizione di staff.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a conferire l'incarico di Direttore regionale, e per le rimanenti aree funzionali ed operative, di Coordinatore, nonché, su designazione dell'Ufficio di presidenza, l'incarico di Segretario generale del Consiglio.

4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3 la Giunta regionale, su proposta del Direttore regionale e sentiti i coordinatori:

a) costituisce i servizi e le altre posizioni dirigenziali individuali, di cui agli artt. 4, 7 e 8;

b) conferisce i relativi incarichi dirigenziali nel rispetto dei criteri di cui all'art. 28.

5. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 4, il Direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali, il Segretario generale del Consiglio e i coordinatori, per le rispettive competenze, costituiscono le sezioni di cui all'art. 6 e nominano i relativi responsabili su proposta dei dirigenti dei servizi.

6. Nello stesso termine di cui al comma 5 la Giunta regionale, su proposta del Direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali, del Segretario generale del Consiglio e dei coordinatori, per le rispettive competenze:

a) determina per i servizi della direzione e per le strutture dirigenziali di servizio delle aree di cui al comma 2, la dotazione organica ripartendola per qualifiche funzionali, articolate per profili professionali;

b) determina conseguentemente, con le modalità e i vincoli previsti nell'art. 32, la consistenza della dotazione organica complessiva del ruolo regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, come rideterminata provvisoriamente dall'art. 39 sulla base della valutazione dei carichi di lavoro già rilevati, tenendo altresì conto delle dotazioni organiche degli enti, aziende ed agenzie regionali.

7. I provvedimenti di cui ai commi 4, lett. a) e 6, lett. a) sono assunti dalla Giunta regionale previo esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Le competenze attribuite alla Giunta regionale ed al Direttore regionale dal presente articolo, commi 4 e 5, spettano, rispettivamente all'Ufficio di presidenza ed al Segretario generale del Consiglio per quanto attiene all'organizzazione ed al personale assegnato alle strutture organizzative del Consiglio.

9. Le determinazioni di cui al comma 6 sono assunte dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, per quanto riguarda l'organico del Consiglio.

10. Non possono essere costituite più di settanta strutture dirigenziali permanenti ivi comprese quelle del Consiglio regionale e degli enti e aziende regionali che utilizzano personale del ruolo regionale.

11. Dalla data di conferimento dei relativi incarichi, il direttore regionale e i coordinatori di cui al comma 3, nonché i dirigenti delle altre strutture organizzative, assumono piena titolarità delle loro attribuzioni. Fino a tale data continua ad applicarsi la vigente disciplina dell'organizzazione degli uffici e degli incarichi dirigenziali.

12. Fino alla istituzione delle direzioni, i dirigenti cui è conferito, ai sensi del comma 3, l'incarico di coordinatore delle aree funzionali ed operative indicate nel comma 2, svolgono le funzioni previste dall'articolo 67 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

13. I dirigenti in soprannumero rispetto alla dotazione organica, così come determinata ai sensi dell'art. 33, comma 1, sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità secondo la disciplina indicata nel comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tenuto comunque conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33.

14. Entro e non oltre il diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei risultati della sperimentazione di cui al presente articolo, cessa la fase di prima applicazione e provvede, anche in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 5, all'integrale passaggio a regime della presente normativa.

Art. 39.

Piante organiche

1. Sino alla rideterminazione della pianta organica complessiva del ruolo di cui all'articolo 38, comma 6, lett. b), la dotazione organica del ruolo regionale, per le qualifiche non dirigenziali, di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, è temporaneamente confermata in misura pari ai posti coperti alla data del 31 agosto 1993, compresi i posti prenotati secondo le tipologie indicate nel comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e nei termini previsti dall'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 40.

Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del personale connessa ai processi di riassetto delle strutture organizzative

1. A seguito dei processi di revisione della dotazione organica, attuati in applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'articolo 38 della presente legge, la Giunta regionale può procedere alla indizione di concorsi per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica delle qualifiche dalla quarta all'ottava, riservati in misura del 50 per cento al personale dipendente, in relazione a particolari profili e figure professionali, caratterizzate da professionalità acquisite all'interno dell'ente.

2. I concorsi sono indetti, in relazione ai risultati emersi dalla verifica dei carichi di lavoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per i requisiti di ammissione alla prova di selezione per l'accesso ai concorsi e per le commissioni d'esame valgono le vigenti disposizioni in materia.

4. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a selezione.

5. Per le finalità di cui al comma 1, si dà altresì applicazione alle procedure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23, in relazione alle esigenze funzionali rilevate dalla verifica dei carichi di lavoro.

Art. 41.

Norma transitoria per il personale assunto ai sensi della legge regionale n. 31/1991

1. In fase di prima attuazione della presente legge, il personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31, per la realizzazione di progetti-obiettivo, reclutato con le selezioni pubbliche di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 15 giugno 1994, n. 408 e in servizio alla data del 1° aprile 1996, è ammesso, a domanda, a partecipare a concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato, per la medesima qualifica e profilo professionale corrispondenti a quelli per i quali è stato reclutato.

2. I concorsi di cui al comma precedente, sono regolati dalle norme vigenti in materia — con esclusione del limite di età — secondo criteri di valutazione preferenziali per i servizi resi nelle pubbliche amministrazioni ed in particolare presso l'Ente Regione Umbria. Essi sono svolti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il trattamento economico è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

4. I contratti a tempo determinato del personale di cui al comma 1, sono prorogati sino alla sottoscrizione del contratto individuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.

Art. 42.

Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica dirigenziale

1. In attuazione dell'art. 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nella prima applicazione della presente legge e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, un quarto dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante concorso pubblico per esami è attribuita mediante concorsi per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrati da colloquio.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale in possesso di diploma di laurea con anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica ottava, ovvero con dodici anni di effettivo servizio nella qualifica settima.

Art. 43.

Disposizioni abrogate

1. Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali incompatibili con la presente legge ed in particolare:

articoli 12, 16, da 18 a 22 e 42, commi da 3 a 9, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46;

legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni;

articoli 9, 12, lettera b), la tabella A del regolamento regionale 23 aprile 1985, n. 2, limitatamente alla qualifica dirigenziale;

articoli 5 e da 31 a 34 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27;

articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 22;

articoli 30 e 37 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23;

tabella A della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, limitatamente alla dotazione organica della qualifica dirigenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinanti le funzioni dirigenziali restano in vigore fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo

3. Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui all'articolo 42 del CCNL 1994-1997, restano altresì in vigore le disposizioni relative ai requisiti per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale nonché per la mobilità verticale e quella orizzontale delle qualifiche non dirigenziali di cui all'allegato D) della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 44.

Norma finanziaria

1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante l'utilizzazione delle somme previste sugli appositi capitoli negli stati di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1997 e successivi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69 comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 22 aprile 1997.

BRACALENTE

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 gennaio 1997, n. 2-46/Leg.

Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, e s.m. - modifica regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco approvato con D.P.G.P. 24 giugno 1994, n. 7-5/Leg.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 22 aprile 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse;

Visto il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, emanato con D.P.G.P. 24 giugno 1994, n. 7-5/Leg.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16249 di data 12 dicembre 1996 concernente l'approvazione delle modifiche al regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco;

Decreta:

Il regolamento previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 ed emanato con D.P.G.P. 24 giugno 1994, n. 7-5/Leg., è sostituito dal nuovo testo regolamentare comprendente i seguenti articoli:

Art. 1.

Disposizioni relative al transito sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco

1. In relazione alle finalità prioritarie e prevalenti cui sono destinate le strade forestali ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è consentito il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco solo nel caso in cui:

a) siano accertate specifiche e motivate ragioni connesse con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio umano, culturale, produttivo e ambientale delle zone montane, in riferimento alle tradizionali attività compatibili con gli equilibri ambientali, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita civili delle comunità locali;

b) sia rilasciata l'autorizzazione al transito di cui all'articolo 4;

c) la pluralità degli usi concomitanti della strada forestale non pregiudichi le funzioni principali cui essa è destinata, né le finalità di cui all'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30.

2. Al fine di garantire un ordinato utilizzo della viabilità forestale non adibita ad esclusivo servizio del bosco, il proprietario, il gestore o il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 7, possono stabilire ulteriori criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, anche determinando tipologie dei permessi ed il loro eventuale contingentamento.

Art. 2.

Veicoli autorizzati di diritto al transito sulle strade forestali non adibiti all'esclusivo servizio del bosco

1. È consentito senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, individuate dal Comitato tecnico forestale di cui all'articolo 31 della legge provinciale n. 48 del 1978, qualora i medesimi veicoli:

- a) siano adibiti alla sorveglianza dei patrimoni silvo-pastorali;
- b) siano impiegati per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali, ivi compresi i beni immobili situati in dette aree;
- c) siano adibiti allo svolgimento di pubblici servizi o funzioni;
- d) siano di proprietà e siano utilizzati da soggetti aventi diritto di uso civico, nell'ambito del territorio gravato da tale diritto.

2. Ai fini della identificazione dei veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico, i soggetti pubblici e privati proprietari dei beni sui quali grava tale diritto rilasciano un contrassegno di riconoscimento conforme al modello A allegato al presente regolamento.

3. Per specifiche e motivate ragioni il proprietario od il soggetto gestore della strada possono vietare il transito dei veicoli degli aventi diritto di uso civico qualora esso risulti pregiudizievole per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, lettera c).

Art. 3.

Autorizzazione alla libera circolazione sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco

1. Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri e altre manifestazioni di carattere sociale o culturale, il proprietario o il gestore può autorizzare la libera circolazione sulla strada interessata per il periodo di tempo strettamente necessario, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c). In tal caso i predetti soggetti devono comunicare preventivamente l'autorizzazione alla stazione forestale competente per territorio.

Art. 4.

Modalità di rilascio e caratteristiche dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni al transito dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco sono rilasciate, su richiesta dell'interessato, dal proprietario o dal gestore delle strade o dal soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 7.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni e all'osservanza degli eventuali criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.

3. Il periodo di validità dell'autorizzazione è limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non può in ogni caso superare l'anno.

4. Al momento della richiesta dell'autorizzazione l'interessato deve dichiarare:

- a) le proprie generalità e residenza;
- b) le ragioni per cui chiede l'accesso alla strada;
- c) la denominazione della strada o delle strade da percorrere;
- d) l'arco temporale riferibile al fabbisogno di utilizzo della strada;
- e) gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare.

5. L'autorizzazione deve riportare, in modo chiaro e leggibile, il tipo e numero di targa del veicolo o altro elemento di identificazione per veicoli sprovvisti di targa, il periodo di validità, il percorso autorizzato ed essere collocata in modo visibile sui veicoli.

6. Le autorizzazioni sono rilasciate mediante appositi moduli conformi al modello B allegato al presente regolamento.

7. L'inosservanza di quanto disposto dai commi 5 e 6 comporta la nullità della autorizzazione emessa.

Art. 5.

Delega del rilascio dell'autorizzazione

Ai fini della semplificazione e razionalizzazione delle procedure i soggetti proprietari delle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco che non dispongono di un'adeguata struttura burocratica, possono delegare il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 ovvero dei contrassegni di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, al comune nel cui territorio sono ubicate dette strade forestali.

Art. 6.

Conservazione delle matrici

La matrice delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 ovvero dei contrassegni di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, deve essere compilata contestualmente al rilascio e conservata presso le sedi dei comuni o degli altri enti preposti.

Art. 7.

Rilascio delle autorizzazioni sulla viabilità privata

1. Qualora le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco siano di proprietà di più soggetti privati, deve essere individuato un soggetto incaricato di rilasciare le autorizzazioni al transito di cui all'articolo 4 ovvero i contrassegni di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, presso il quale sono conservate le relative matrici.

Art. 8.

Estensione nella validità spaziale dell'autorizzazione

1. Nel caso di strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco di proprietà di più soggetti l'autorizzazione od il contrassegno di riconoscimento rilasciati da uno dei proprietari consentono il transito di veicoli a motore anche sui tratti di strada la cui percorrenza sia necessaria per raggiungere il tratto cui l'autorizzazione o il contrassegno si riferiscono. In tal caso si intende comunque vietata la sosta dei veicoli a motore sui tratti diversi da quelli cui si riferisce l'autorizzazione o il contrassegno.

Art. 9.

Circolazione nei parchi naturali

1. Fino a quando non sarà diversamente disposto ai sensi della disciplina sull'ordinamento dei parchi naturali, il presente regolamento si applica anche per la circolazione dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco all'interno dei parchi.

Art. 10.

Esclusione della responsabilità

1. Il transito dei veicoli sulle strade forestali in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 48 del 1978 e del presente regolamento, non determina la destinazione a pubblico transito delle medesime strade e non comporta la responsabilità del proprietario delle strade per i danni derivanti a persone e cose in seguito alla circolazione.

Trento, 20 gennaio 1997

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1997
Registro n. 1, foglio n. 116

(Omissis).

97A0433

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997, n. 9.

Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Demanio tratturi regionale

1. I tratturi, tratturelli, bracci e riposi siti nell'ambito del territorio della Regione Molise, in quanto strumentali alle funzioni amministrative trasferite alla Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, costituiscono parte del Demanio Regionale.

Art. 2.

Esercizio delle funzioni in materia di demanio tratturale

1. Le funzioni amministrative concernenti il demanio Regionale e la gestione di esso sono esercitate dalla Regione.

Art. 3.

Ricognizione e reintegra del suolo tratturale

1. La Regione provvede, sulla base di titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sul territorio ed ogni altro possibile elemento, all'accertamento, alla ricognizione della consistenza ed alla conseguente reintegra del suolo tratturale, allo scopo di procedere alla sua definitiva destinazione.

Art. 4.

Tratturi da conservare al demanio regionale

1. I tratturi, in quanto beni di notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché utili all'esercizio dell'attività armentizia, vengono conservati al demanio regionale e costituiscono un sistema organico della rete tratturale denominato «Parco dei tratturi del Molise».

2. I tratturi, come sopra definiti, vengono gestiti ed amministrati dalla Regione nel rispetto dei vincoli disposti dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. La Giunta Regionale provvederà ad elaborare l'elenco dei suoli tratturali costituenti il «Parco dei tratturi del Molise», così come sopra definito, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

Art. 5.

Opere di interesse pubblico insistenti sul demanio regionale

1. I suoli tratturali, su cui già insistono opere pubbliche, o comunque di pubblico interesse, vengono trasferiti a titolo gratuito agli Enti pubblici e territoriali, salvaguardando la continuità del percorso tratturale o recuperandola con possibili varianti.

2. Tutti gli oneri connessi alle operazioni di cui al precedente articolo sono a carico degli Enti a cui verranno trasferiti i suoli.

Art. 6.

Tratturi da sclassificare ed alienare

1. La Giunta Regionale, sentiti i Comuni interessati, provvederà ad elaborare l'elenco dei suoli tratturali irrimediabilmente compromessi dalla presenza di manufatti e strutture non amovibili. Per tali suoli si prevede la sdemanializzazione e vendita.

2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale dell'elenco di cui al primo comma, il Presidente della Giunta Regionale provvederà alla sclassificazione ed alla alienazione dei suoli tratturali per i quali è prevista la vendita, salvaguardando la continuità del percorso tratturale, secondo le seguenti priorità:

a) possessori attuali, o loro eredi, sulla base di titolo legittimo.

3. Il prezzo di vendita è calcolato sulla base della normativa vigente in materia di esproprio ed è riferito al terreno non migliorato.

Art. 7.

Piano di alienazione

1. I soggetti di cui all'art. 6 interessati all'acquisto dei terreni tratturali, potranno presentare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste.

2. Entro i sei mesi successivi, tenuto conto delle domande di acquisto pervenute, la Regione elabora il piano di alienazione dei propri terreni, di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Il piano dovrà contenere:

a) l'elenco degli acquirenti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 6;

b) i prezzi di vendita, stabiliti sulla base del valore dei suoli nudi al momento della compilazione del piano;

c) una relazione generale.

4. I possessori dei terreni tratturali che intendono procedere all'acquisto ai sensi della presente legge sono comunque tenuti al pagamento delle somme dovute e non corrisposte per canoni pregressi e sanzioni a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 8.

Piano di valorizzazione dei tratturi

1. La Giunta Regionale, sentiti i Comuni, le Province, le Comunità Montane interessate nonché le organizzazioni professionali agricole, naturalistiche e del tempo libero maggiormente rappresentative, provvede all'elaborazione del piano di valorizzazione dei tratturi costituenti il «Parco dei tratturi» che potrà collegarsi con altri piani similari.

2. Il piano di valorizzazione dei tratturi verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale.

3. Il piano prevederà le destinazioni, le modalità e gli organi di gestione dei suoli tratturali ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

Art. 9.

Intese interregionali

1. La Regione Molise, ai sensi degli articoli 8 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove intese con le altre Regioni interessate, al fine di giungere all'adozione di un piano interregionale di valorizzazione dei tratturi, mediante un coordinamento delle rispettive strutture.

Art. 10.

Vigilanza e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i Comuni territorialmente interessati esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull'integrità e conservazione dei fondi tratturali nonché sull'osservanza delle utilizzazioni prescritte e delle servitù riconosciute.

2. Le repressioni degli abusi e l'applicazione delle relative sanzioni sono demandate alla struttura regionale competente al contenzioso, alla quale i Comuni inoltreranno i relativi rapporti.

Art. 11.

Fondo per la tutela e valorizzazione del suolo tratturale

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con i proventi derivanti dalle entrate annuali per le concessioni e vendite e con altri fondi Comunitari, Nazionali e Regionali.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di appositi capitoli di spesa con legge approvativa del bilancio 1997.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

Art. 13.

Norme finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere rilasciati rinnovi e nuove concessioni di suoli tratturali solo se conformi alle previsioni dell'elenco formulato ai sensi dell'art. 4 ed al Piano di cui all'art. 8.

2. Per il raggiungimento di fondi interdusi può essere autorizzato il passaggio e transito gratuitamente, purché non comporti modifiche alcune alla situazione dei luoghi.

3. Le concessioni di suoli tratturali preesistenti all'entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi legittime, anche se scadute.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 11 aprile 1997

VENEZIALE

97R0348

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1997, n. 10.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 settembre 1996, n. 31, ad oggetto: «Istituzione del servizio fitosanitario regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art.1 della legge regionale 20 settembre 1996, n. 31, viene così modificato:

1. In attuazione della direttiva 91/683/CEE, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, nonché per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è istituito nella Regione Molise il «Servizio fitosanitario regionale e uffici» con sede a Larino.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 11 aprile 1997

VENEZIALE

97R0349

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Ralioia, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meriliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 228

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villiamosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/18
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 28

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFÌ BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	440.000	
- semestrale	L.	250.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	360.000	
- semestrale	L.	200.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	100.000	
- semestrale	L.	60.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	92.500	
- semestrale	L.	60.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	236.000	
- semestrale	L.	130.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	92.000	
- semestrale	L.	59.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	231.000	
- semestrale	L.	126.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L.	950.000	
- semestrale	L.	514.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):			
- annuale	L.	850.000	
- semestrale	L.	450.000	

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiche)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.650

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

